

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 76-6278

**D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino. Espressione del parere motivato di valutazione ambientale.**

A relazione dell'Assessore Ravello,  
Premesso che:

il Parco naturale del Ticino piemontese è istituito come area protetta regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che ha in tal modo confermato l'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino avvenuta con previgente legge regionale;

per le aree protette classificate come "parco naturale" si prevede, all'articolo 26 del citato Testo Unico, la redazione di un "piano di area" che ha valore di piano territoriale regionale che sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico; tale strumento è altresì da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come stabilito all'articolo 28 del citato Testo Unico;

con deliberazione n. 31 del 20 dicembre 2001, il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino (oggi Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore) aveva approvato il documento di indirizzi per la Revisione generale del piano d'area del Parco Piemontese del Ticino;

con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino n. 18 del 28 luglio 2005, è stata adottata la proposta di Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino;

con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino n. 5 del 16 febbraio 2006, preso atto delle osservazioni pervenute e approvate le proposte di accoglimento e le controdeduzioni, è stata adottata in via definitiva la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino;

con nota n. 877-849 1063 del marzo 2006, la Revisione generale del piano d'area è stata trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore pianificazione Aree protette, con la documentazione necessaria per la presentazione alla Commissione Tecnico – Urbanistica regionale e alla Commissione ex art. 91 bis previste dalla l.r. 56/1977;

a seguito di alcune problematiche emerse in sede di esame regionale, inerenti la mancanza di definizioni più approfondite per le aree di fruizione, la mancanza dello Studio di Incidenza e della Relazione di Compatibilità Ambientale, con D.G.E. n. 61 del 19 novembre 2007, è stato dato mandato al Presidente del Parco di dare esecuzione alla sospensione della procedura di approvazione del piano d'area al fine di consentire all'Ente di gestione di predisporre ed adottare le opportune integrazioni;

con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino n. 37 del 20 luglio 2009 sono state proposte le integrazioni al piano d'area adottato con D.C.D. n. 5 del 16 febbraio 2006 e trasmesse con note n. 834 e 893 del luglio 2009 alla Regione

Piemonte (Settore Pianificazione Aree naturali protette e Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia);

con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino n. 3 del 12 aprile 2010, è stata riadottata la Revisione generale del piano d'area, comprensiva delle integrazioni richieste in sede di Conferenza del 26 novembre 2009, di cui all'art. 7 della l.r. 36/1992 e della DGR n. 234-36003 del 20 giugno 1994, della Relazione di Compatibilità Ambientale e dello Studio di Incidenza;

il piano riadottato è stato pubblicato per 90 giorni consecutivi a partire dal 28 aprile 2010 presso gli albi pretori della Provincia di Novara e dei comuni della fascia fluviale;

con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino n. 17 del 15 novembre 2010, sono state approvate le controdeduzioni ed è stata adottata in via definitiva la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino;

con note prot. n. 54 del 27 gennaio 2011, n. 140 del 17 febbraio 2011 e n. 356 del 9 maggio 2011 la Revisione generale del piano d'area è stata trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente - Settore Pianificazione Aree protette, con la documentazione necessaria per la presentazione alla Commissione Tecnico – Urbanistica e alla Commissione ex art. 91 bis;

con nota prot. n. 18.905/DB0817 Ver del 28 maggio 2012, la Regione Piemonte - Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia – Settore Attività di supporto nel processo di delega per il governo del territorio, ha richiesto chiarimenti e integrazioni inerenti la Revisione generale del piano d'area;

con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino n. 39 del 06 novembre 2012, sono state precisati i chiarimenti richiesti dalla Regione Piemonte;

considerato che:

il piano in questione rientra nel campo di applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” – Parte seconda – e delle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

la Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS;

l'autorità competente per la VAS è la Regione che è tenuta ad esprimere il previsto parere motivato di valutazione ambientale relativo alla Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino, avvalendosi del proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate in qualità di Nucleo Centrale e dalle Direzioni regionali interessate dal piano;

il Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, in qualità di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008,

ha individuato la Direzione Ambiente quale unità organizzativa responsabile del procedimento di VAS, che ha designato il dirigente dott. Giovanni Assandri quale responsabile di procedimento;

in data 29 gennaio 2013 e 1 marzo 2013 sono state convocate due riunioni dell'Organo tecnico regionale per la raccolta dei contributi delle strutture regionali interessate e dell'ARPA e per una valutazione congiunta finalizzata all'espressione del parere motivato di VAS;

tenuto conto che:

l'iter amministrativo che ha portato all'elaborazione della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino è iniziato nel 2001, antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e, pertanto, l'istruttoria regionale di valutazione ambientale si è svolta come previsto dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS, approvato con la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 – "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" (di seguito D.G.R. VAS);

la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- ridefinire e adeguare i contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea vigente;
- mantenere un adeguato livello di coerenza tra politiche del piano e i livelli della pianificazione sovraordinata e subordinata, promuovendo il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali in materia di qualità delle acque, sicurezza idrogeologica, qualificazione delle attività agricole, razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse, controllo delle attività estrattive, navigabilità, promozione della fruizione, turismo e tempo libero;
- promuovere la tutela attiva del territorio, attraverso forme di programmazione e gestione partecipata finalizzate allo sviluppo socioeconomico e alla riqualificazione ambientale e paesistica;

gli approfondimenti istruttori hanno rilevato alcuni elementi di criticità ed in particolare è emersa la necessità di aggiornare ed armonizzare l'analisi e le scelte di piano rispetto al quadro normativo ed al contesto territoriale che si sono modificati nel corso del pluriennale iter formativo del piano stesso, così come emerge dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A);

nel corso dell'istruttoria regionale sono state elaborate indicazioni e raccomandazioni volte a superare le criticità rilevate che possono essere utilizzate per integrare i documenti di piano al fine di indirizzare le scelte verso obiettivi di sostenibilità e compatibilità ambientale;

preso atto:

della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino e della documentazione tecnica allegata costituita dalla Relazione di Compatibilità Ambientale e dallo Studio di Incidenza, trasmessa dall'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;

della relazione tecnica, comprensiva delle considerazioni relative alla Valutazione di Incidenza, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A), che costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, in cui sono confluiti i contributi delle strutture regionali competenti in materia ambientale o comunque interessate dal piano e dell'Arpa Piemonte;

della pubblicazione della documentazione tecnica per 90 giorni consecutivi a partire dal 28 aprile 2010 presso gli albi pretori della Provincia di Novara e dei comuni della fascia fluviale del Ticino interessata dal piano e presso gli Uffici dell'Ente Parco;

dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 29 aprile 2010;

visti:

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 "D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

la nota prot. n. 5555/DB10.16 del 11 aprile 2013 del Settore Aree naturali protette in merito alla Valutazione di Incidenza;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA REGIONALE,

unanime,

*delibera*

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi dell'articolo 15 c. 1 del D.lgs. 152/2006, parere motivato di valutazione ambientale comprensivo della valutazione positiva di incidenza in merito alla Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dall'Organo Tecnico Regionale contenuti nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

- di formulare le seguenti indicazioni e raccomandazioni da utilizzare nell'elaborazione definitiva del piano:

1. aggiornare i riferimenti normativi e i richiami agli strumenti di pianificazione e adeguare di conseguenza le Norme Tecniche di Attuazione secondo quanto riportato ai punti n. 1 e 7 - cap. 6 Conclusioni – della relazione tecnica allegata;

2. aggiornare e integrare l'analisi di coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata, di pari livello e di settore così come riportato nel punto n. 2 – cap. 6 Conclusioni – dell'Allegato A;

3. verificare la compatibilità degli interventi proposti dal piano d'area con il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) e valutarne gli impatti nell'ambito delle fasce fluviali, predisponendo a tal fine:

- a) un'analisi che dimostri a larga scala, su tutto il territorio del parco o per ambiti territoriali omogenei, che gli interventi previsti non comportino un aumento del rischio idraulico e siano conformi alle prescrizioni del PAI o ne sia condizionata la realizzazione al rispetto delle limitazioni dei piani regolatori già adeguati al PAI;
- b) specifici elaborati cartografici e tabellari al fine di evidenziare l'ubicazione degli interventi previsti all'interno delle fasce fluviali A e B;

4. prevedere una norma specifica che vincoli la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei piani attuativi alla redazione di:

- a) un apposito studio idraulico di compatibilità in cui venga dato atto della finalità pubblica degli interventi;
- b) un rimando ai piani di evacuazione e protezione civile soprattutto in merito alla soglia di evacuazione ed alla obbligatorietà della presenza di un responsabile della Protezione Civile che si configuri come presidio permanente;

5. integrare le NTA con una norma che prescriva, per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal piano d'area, la compatibilità con le previsioni contenute nei piani regolatori vigenti già adeguati al PAI; sarà inoltre opportuno che la realizzazione dei suddetti interventi sia in linea con il contributo tecnico-scientifico "*Edifici in area a rischio di alluvione – Come ridurre la vulnerabilità*", redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po e dall'Università degli Studi di Pavia;

6. verificare che le possibilità di nuova costruzione, ampliamenti e trasformazioni ammesse nelle singole zone di fruizione siano coerenti ai sensi della classificazione di pericolosità geologica già condivisa dagli Uffici regionali all'interno dei singoli piani Regolatori, nonché dalle schede geologico-tecniche di cui all'art. 14, punto2) lettera a) della l.r. 56/77 e s.m.i.;

7. rivedere la Tavola 5d delle *Tavole tematiche di sintesi del quadro analitico* utilizzando la versione aggiornata della Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 del 2010 e la relativa legenda;

8. revisionare gli elaborati di piano in modo che per le infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali che interessano direttamente ed indirettamente l'area protetta, siano apportati gli opportuni aggiornamenti, tenendo conto della situazione attuale e delle previsioni future, considerando anche gli interventi di compensazione ambientale previsti nell'ambito dei lavori per l'autostrada Torino-Milano (ammodernamento ed adeguamento del II tronco Novara est - Milano) e le limitazioni sulla destinazione d'uso del suolo limitrofo all'aeroporto di Malpensa già attualmente vigenti e quelle potenziali legate alla realizzazione della terza pista (si veda par. 4.4.7 – *Trasporti* – della relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A));

9. esplicitare nelle NTA, in coerenza con quanto previsto nella Tav. 7 (Analisi territoriale – Stato di fatto – Sistema e gestione delle acque superficiali), la prevista realizzazione della Conca di navigazione di Porto Torre sul fiume Ticino nel Comune di Varallo Pombia, opera considerata strategica per la Regione Piemonte ed inserita nei programmi dell'Expo-Milano 2015, e per la

quale, con deliberazione n. 21-5374 del 26.02.2007 della Regione Piemonte, è stato espresso giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale e alla valutazione d'incidenza sul progetto di "Implementazione della via sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale";

10. per quanto riguarda la Valutazione di incidenza, integrare secondo le indicazioni definite al punto n. 8 – cap. 6 Conclusioni – della relazione tecnica allegata;

11. strutturare il piano di monitoraggio Ambientale come documento a sé stante allegato al piano, nel quale gli indicatori siano direttamente correlati alle azioni ed agli obiettivi del piano in modo da consentire il controllo degli effetti ambientali previsti e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine è necessario dare riscontro alle indicazioni definite al punto n. 9 – cap. 6 Conclusioni – dell'Allegato A, in particolare rispetto agli indicatori relativi al rumore, al consumo di suolo e al paesaggio;

- di richiamare la necessità che delle indicazioni e delle raccomandazioni sopra fornite in forma sintetica e più diffusamente esplicitate nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A) si tenga conto in sede di predisposizione della proposta definitiva del piano, ai sensi dell'articolo 15 c. 2 del D.lgs. 152/2006;

- di richiedere che sia dato riscontro nella dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17 c. 1 lett. b) del D.lgs. 152/2006, alle indicazioni e raccomandazioni sopra elencate ed anche alle altre osservazioni contenute nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A);

- di trasmettere all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore il presente parere per il seguito di competenza;

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

---

D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'OTR

1.	PREMESSA .....	2
2.	PROCESSO DI VAS .....	2
3.	LA REVISIONE GENERALE DEL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO .....	3
4.	OSSERVAZIONI SUL PIANO .....	4
	4.1 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
	4.2 ALTERNATIVE.....	4
	4.3 ANALISI DI COERENZA ESTERNA.....	5
	4.4 CRITICITA' EMERSE NELLA DOCUMENTAZIONE DI PIANO .....	5
	4.4.1 Agricoltura .....	5
	4.4.2 Biodiversità .....	7
	4.4.3 Risorse idriche.....	7
	4.4.4 Scarichi civili e produzione di reflui.....	7
	4.4.5 Paesaggio.....	8
	4.4.6 Aspetti urbanistici .....	11
	4.4.7 Trasporti .....	12
	4.4.8 Attività estrattive .....	13
	4.4.9 Industrie a Rischio di Incidente Rilevante.....	13
	4.5 VALUTAZIONE D'INCIDENZA .....	13
5.	MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	15
6.	CONCLUSIONI .....	16

## 1. PREMESSA

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale ai fini dell'espressione del parere motivato di valutazione ambientale della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall'applicazione della D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006.

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R., l'Organo Tecnico Regionale è costituito dal Nucleo centrale (Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate), dalla Direzione Regionale Ambiente, struttura organizzativa responsabile del procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate dagli effetti del piano (Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia; Ambiente; Agricoltura; Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Attività produttive – Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive; Cultura, Turismo e Sport; Innovazione, Ricerca e Università) con il supporto dell'Arpa Piemonte.

L'Organo Tecnico, per la predisposizione della presente relazione tecnica, ha tenuto conto delle osservazioni formulate da parte dell'ARPA Piemonte (nota prot. n. 26879 del 20 marzo 2013).

## 2. PROCESSO DI VAS

Il piano in questione rientra nell'ambito di applicazione della Valutazione ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006. Il citato decreto prevede, infatti, che "deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, **della pianificazione territoriale** o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti sottoposti alle procedure di VIA". Prevede, inoltre, che la VAS deve essere effettuata obbligatoriamente nel caso di piani e programmi per i quali è necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. suddetto.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", il piano è soggetto a Valutazione di Incidenza.

Il procedimento di VAS, integrato dalla Valutazione di Incidenza, si è svolto secondo le modalità disposte dal D.lgs. 152/2006 così come specificate dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS.

Il piano è corredato dalla Relazione di Compatibilità ambientale (ai sensi dell'art. 20 e dell'all. F della l.r. 40/1998), nonché dello Studio di incidenza.

Ai fini della partecipazione gli elaborati relativi al piano, alla Relazione di Compatibilità ambientale e allo Studio di Incidenza sono stati messi a disposizione del pubblico presso gli albi pretori della Provincia di Novara e dei Comuni della fascia fluviale e gli Uffici dell'Ente Parco per un periodo di 90 giorni consecutivi a decorrere dal 28 aprile 2010.

L'avviso di avvenuto deposito degli elaborati è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 29 aprile 2010.

In data 18 dicembre 2012, ai fini dell'avvio dell'istruttoria regionale per l'espressione del parere motivato, è stato attivato l'Organo Tecnico della Regione Piemonte.

In data 29 gennaio 2013 si è svolta la prima riunione di Organo Tecnico Regionale, durante la quale sono stati presentati i documenti di piano; in data 01 marzo 2013 è stata convocata la seconda riunione di Organo Tecnico Regionale ai fini della conclusione dell'istruttoria regionale.



Sono pervenute le note delle seguenti Direzioni: Ambiente, Agricoltura, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste.

### 3. LA REVISIONE GENERALE DEL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO

La Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- ridefinire e adeguare i contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea vigente;
- mantenere un adeguato livello di coerenza tra politiche del piano e i livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, promuovendo il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali in materia di qualità delle acque, sicurezza idrogeologica, qualificazione delle attività agricole, razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse, controllo delle attività estrattive, navigabilità, promozione della fruizione, turismo e tempo libero;
- promuovere la tutela attiva del territorio, attraverso forme di programmazione e gestione partecipata finalizzate allo sviluppo socioeconomico e alla riqualificazione ambientale e paesistica.

Il piano propone una serie di azioni finalizzate essenzialmente alla definizione di una nuova zonizzazione, con conseguente disciplina degli usi del suolo con particolare attenzione alla valorizzazione delle attività fruibili e socio/economiche, mediante recupero del patrimonio edilizio esistente e attraverso la concessione di incrementi volumetrici.

La zonizzazione prevista dal piano d'area è in rapporto con i criteri stabiliti dal programma MAB dell'UNESCO (che prevede "Core area", "Buffer area" e "Transition area") e si pone anche in correlazione con gli indirizzi di tutela e valorizzazione delle zone contigue stabiliti dal Progetto Territoriale Operativo Ovest Ticino.

Le **zone normative**, corrispondenti alla zonizzazione MAB (*Man And Biosphere*), sono puntualmente evidenziate nelle Tavole della serie 9 (zonizzazione, scala 1:25.000) e della serie 11 (Zonizzazione, scala 1:10.000) e risultano così articolate:

1. *Zone di riserva naturale speciale*, definite quali complessi ecosistemi di elevato valore naturalistico (art. 7 NTA);
2. *Zona agricola speciale*, definita quale zona di tutela per la presenza di specie faunistiche in via di estinzione (art. 8 NTA);
3. *Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico*, definite quali complessi ecosistemi a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico (art. 9 NTA);
4. *Zone agricole e forestali di interesse paesaggistico*, definite quali parti del territorio destinate alle attività agricole, con scarse presenze antropiche e con elementi di notevole valore paesaggistico (art. 10 NTA);
5. *Zone di fruizione* (art. 11 NTA);
6. *Zone di riqualificazione ambientale* (art. 12 NTA);
7. *Zone con attività produttive* (art. 13 NTA).

Il **sistema della fruizione** individua 48 località: per ognuna delle quali è prevista o una **fruizione articolata**, estesa e diffusa sul territorio, oppure una **fruizione puntuale**, concentrata in un'area circoscritta e limitata ad un'unica funzione prevalente.

La tavola 14 (Tutela del SIC ZPS - Aree omogenee, scala 1:35.000) individua le 18 aree classificate come omogenee per caratterizzazione ambientale ed insediativi e sono puntualmente normate dall'art. 6 bis.

All'interno delle suddette zone di fruizione, sono state individuate cinque **tipologie di intervento**, così definite:

- **N** (interventi organici completamente nuovi);
- **S** (interventi di riorganizzazione dell'esistente e sviluppo limitato di nuove iniziative);
- **R** (interventi di contenimento dell'esistente e eventuale inserimento di nuove iniziative, strettamente complementari);
- **T** (interventi di recupero e trasformazione dell'esistente);
- **D** (interventi preposti alla realizzazione di centri e itinerari didattico-scientifici).

L'elenco delle zone di fruizione è contenuto nell'art. 11, comma 3 delle NTA; per ogni zona, sia essa puntuale od articolata, viene stabilito lo specifico tipo di intervento ammesso. Inoltre, sempre all'art. 11, comma 7, viene riportato l'elenco delle attività e delle destinazioni d'uso consentite nelle singole zone di fruizione, suddivise in "attrezzature esistenti" e "nuove attrezzature e attività".

Gli **strumenti di attuazione** operativi previsti sono indicati all'art. 4 delle NTA e sono costituiti da piani attuativi, così come previsti dalla legislazione regionale vigente l.r. 56/77 e sono i seguenti:

- a. piani particolareggiati
- b. piani di recupero
- c. piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata.

Tali piani attuativi, ove previsto dal piano d'area, devono essere promossi dal Comune territorialmente interessato e/o da privati e associazioni, in collaborazione con l'Ente Parco.

A fronte delle 48 zone di fruizione, è previsto l'obbligo della redazione di piani attuativi solamente per 11 zone di fruizione articolata (FA) e 9 zone di fruizione puntuale (FP). Tale obbligo è inoltre esteso anche a tutte le zone di riqualificazione ambientale (di cui all'art. 12 delle NTA) ed a tutte le zone con presenza di attività produttive (di cui all'art. 13 delle NTA).

Le **Norme di Attuazione** del piano d'area (costituite da 32 articoli) si suddividono in *prescrizioni vincolanti, prescrizioni che impongono un adeguamento, direttive e indirizzi*.

#### **4. OSSERVAZIONI SUL PIANO**

##### 4.1 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si precisa innanzitutto che ai fini dell'istruttoria si è fatto riferimento alla documentazione approvata con D.C.D. n. 17/2010 integrata con gli elaborati relativi all'individuazione degli usi civici approvati con la D.C.D. 39/2012, avendo quest'ultima deliberazione chiarito che quella citata costituisce la documentazione di riferimento del piano in oggetto. A livello generale occorre osservare, sia con riferimento agli elaborati che illustrano lo stato di fatto, sia a quelli di progetto, cartografici e non, che gli stessi contengono riferimenti di carattere normativo, descrittivo e cartografico ormai superati. Le suddette criticità si riflettono sulle Norme Tecniche di Attuazione che risultano per alcuni aspetti inadeguate e da aggiornare. Come verrà riportato nello specifico in seguito, si rende quindi necessario un aggiornamento della documentazione prodotta al fine di adeguare il piano d'area alla normativa di settore vigente e allo stato attuale dei luoghi in modo da garantire la compatibilità delle azioni previste dal piano.

##### 4.2 ALTERNATIVE

Si evidenzia che per l'individuazione delle alternative di piano e quindi per la definizione di obiettivi/azioni, la valutazione sia stata condotta su riferimenti normativi e strumenti di pianificazione non aggiornati che non consentono quindi il riconoscimento di opzioni alternative di scenario; conseguentemente gli adeguamenti delle norme di piano rispetto ai "vincoli" contenuti in apparati normativi e atti di pianificazione/programmazione, anche di settore, attualmente vigenti o adottati e indicati nei successivi paragrafi, potranno influire sulla scelta delle alternative di piano.

#### 4.3 ANALISI DI COERENZA ESTERNA

L'analisi di coerenza esterna deve essere svolta al fine di evidenziare le possibili interazioni tra gli obiettivi del piano con quelli di altri strumenti pianificatori o programmatori sovraordinati (coerenza verticale) e di uguale livello (coerenza orizzontale). La Relazione di compatibilità ambientale, per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna, fornisce un quadro programmatico all'interno del quale viene verificata la coerenza degli obiettivi di piano con la normativa vigente e la pianificazione di settore. Tuttavia, considerata la documentazione prodotta, è difficile dare un giudizio riguardo la coerenza esterna del piano d'area del Parco del Ticino in quanto gran parte dei riferimenti agli strumenti di pianificazione risultano superati e da rivedere. In particolare la Relazione di compatibilità ambientale non fa riferimento ai seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata (PPR), di pari livello (PTR, PAI) e di settore:

- piano paesaggistico regionale (PPR), adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009;
- piano territoriale regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- piano di assetto idrogeologico (PAI): in particolare lo *Studio di settore-05*, relativo agli Aspetti geomorfologici e pedologici, risulta non sufficientemente dettagliato rispetto ai vincoli di carattere idrogeologico derivanti dal PAI e dalla classificazione del territorio ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96, che definisce le classi di pericolosità geologica rispetto al territorio ricompreso nel perimetro del Parco;
- piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po, approvato con DPCM del 08 febbraio 2013;
- piano per le attività estrattive della Provincia di Novara 2007-2016 (PAEP), approvato con DCR n. 120-29781 del 21 luglio 2011, la cui verifica di coerenza consente di individuare le possibili criticità che potrebbero derivare dalla presenza nelle zone attigue al Parco di siti di cava, valutandone le ricadute ambientali determinate dall'attività connesse e dall'indotto;

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza orizzontale si ritiene altresì opportuna una verifica del vigente piano del Parco del Ticino lombardo al fine di rendere compatibili e coerenti, ove possibile, le previsioni dei due strumenti nelle aree di confine.

Si rileva inoltre che il piano d'area non ha documentato il non accoglimento delle indicazioni contenute nel piano territoriale - area di approfondimento "Ovest Ticino" relative ad una serie di aree di salvaguardia o pre-parco che dovrebbero essere annesse al Parco.

Al fine di facilitare l'aggiornamento dell'analisi di coerenza esterna rispetto a quanto presentato si allega alla presente relazione tecnica una scheda (Allegato B - Scheda Tecnica relativa agli aspetti territoriali, paesaggistici e idrogeologici) relativa all'inquadramento dell'area del Parco rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica (PTR e PPR) e l'elenco dei Comuni del Parco che hanno completato le procedure di verifica del quadro dei dissesti e hanno quasi tutti provveduto ad inserire nei propri piani regolatori comunali la classificazione di pericolosità geologica e a definire le norme geologiche applicabili sugli stessi territori.

#### 4.4 CRITICITA' EMERSE NELLA DOCUMENTAZIONE DI PIANO

La documentazione inerente la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino, comprensiva degli elaborati relativi alla VAS e alla Valutazione di Incidenza, in linea generale, risulta caratterizzata da riferimenti di carattere normativo, descrittivo e cartografico ormai superati. Di seguito si riportano, in relazione alle diverse tematiche ambientali, territoriali e paesaggistiche, le principali criticità emerse nell'ambito dell'istruttoria regionale.

##### 4.4.1 *Agricoltura*

Per quanto riguarda le tematiche inerenti l'agricoltura, a livello generale, si evidenzia che alcuni riferimenti normativi contenuti nelle Norme di Attuazione non sono aggiornati.

La l.r. 13 ottobre 2003 n. 26 riportata nell'art. 4. (*Strumenti di attuazione e piani di settore*) comma 1 lettera d) è stata abrogata e sostituita dalla l.r. 9 ottobre 2008 n. 29. Si segnala inoltre che entrambe le norme non hanno avuto attuazione e al momento sul territorio regionale non sono stati ancora individuati e istituiti i distretti rurali.

Per quanto riguarda l' art. 8 "Zona Agricola Speciale", considerato che la Zona Agricola Speciale ha come obiettivo la tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, dovrà essere integrato il punto 4 in modo che gli interventi di modificazione del suolo consentiti siano compatibili con la conservazione di questa specie.

Si evidenzia che, all'art. 8 (*Zona agricola speciale*) comma 6, art. 9 (*Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico*) comma 11 e all' art. 10 (*Zone agricole e forestali di interesse paesaggistico*) comma 9, gli allevamenti bovini, equini ed avicoli a terra sono consentiti nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della direttiva europea 91/676/CEE ("Direttiva Nitrati"), mentre non viene fatto riferimento al regolamento regionale di applicazione di tale direttiva (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R). Inoltre nelle tipologie di allevamento non sono ricompresi gli allevamenti ovi-caprini.

Per quanto concerne le attività di piscicoltura regolamentate all'art. 13 (*Zone con attività produttive*) comma 5, si segnala l'aggiornamento normativo introdotto dall'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R".

Per quanto riguarda la fascia di rispetto da mantenere boscata lungo entrambi i lati dei Canali Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco e delle Rogge Molinara di Oleggio e Galliate (art. 14 (*Tutela delle risorse idriche*) comma 12), si evidenzia che attualmente non risulta normata la possibilità di accesso ai canali al fine di permettere un'agevole attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue.

In merito alla tutela della fauna e regolamentazione dell'attività di caccia e pesca (art. 16) si evidenzia che sono intervenute importanti modifiche normative, che hanno apportato variazioni sostanziali in termini di pianificazione e di gestione delle attività venatorie e alieutiche e di tutela degli habitat acquatici. Per quanto riguarda l'attività faunistico-venatoria, la l.r. n. 70/1996 è stata abrogata dalla l.r. 5/2012, la quale prevede anche che "gli atti adottati in attuazione della L.R. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (*Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio*), conservano validità ed efficacia". In attesa dell'approvazione di una nuova legge regionale, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Per quanto riguarda l'attività alieutica, la tutela e la gestione della fauna acquatica e dei relativi ambienti, l'attuale normativa di riferimento è rappresentata dalla l.r. n. 37/2006, alla quale si aggiungono i seguenti atti:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R" e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta regionale n. 72 – 13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75 – 2074 del 17 maggio 2011, "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006".

Si segnala inoltre che la l.r. n. 68/1978 citata all'art. 16, comma 11, e la l.r. 12/1990 citata all'art. 17, comma 6 delle NTA, sono state abrogate e sostituite rispettivamente dalle l.r. n. 32/1982 e n. 19/2009 (art. 34).

Le informazioni sulla Capacità d'uso dei suoli riportate nella Tavola 5d delle *Tavole tematiche di sintesi del quadro analitico* sono state desunte dalla "Carta della Capacità d'uso dei suoli e delle loro limitazioni" a scala 1:250.000 del 1982, che è stata superata dalla analoga Carta a scala 1:50.000 del 2010, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/suoli/suoli1\\_50/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm). La

legenda della Tavola, inoltre, pur riportando le definizioni, non fa esplicito riferimento alle diverse classi di Capacità d'uso.

#### 4.4.2 Biodiversità

Riguardo la Rete Ecologica si evidenzia che nella documentazione sono individuate le seguenti componenti della rete che vengono associate al primo macro-livello di zonizzazione del Parco:

- *Core areas*: Zona di Riserva naturale speciale;
- *Buffer zones*: Zona agricola speciale, Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico, Zona agricola e forestale di interesse paesaggistico;
- *Transition areas*: preparco.

Si evidenzia che manca l'individuazione di altre componenti importanti della rete, in particolare di tutti quegli elementi territoriali importanti per la connessione tra le aree naturali e seminaturali: corridoi ecologici, *stepping stones*, varchi, collegamenti esistenti e/o da creare. Inoltre non sono previsti riferimenti né misure specifiche per la conservazione delle specie vegetali ed animali autoctone e lotta/gestione/contenimento delle specie esotiche; a tal proposito si ricorda che, al fine di preservare la biodiversità locale, la Regione Piemonte si è recentemente espressa al riguardo (elenco delle specie vegetali esotiche invasive -Black List- di cui alla DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012).

#### 4.4.3 Risorse idriche

Si rileva che nel par. 2.5 "Acqua" e par. 2.8 "Inquinamento" non viene indicato lo stato di fatto e gli obiettivi ambientali per il Fiume Ticino previsti nel PTA e nel piano di gestione del Fiume Po. Inoltre nel par. 3 "Criticità" non viene indicato, neppure a livello potenziale, la criticità rappresentata dalla possibile contaminazione dei sedimenti e della catena trofica fluviale come effetto dell'apporto del lago Maggiore. Altra criticità potenziale non affrontata è rappresentata dalla scarsità idrica in determinati periodi dell'anno e gli effetti degli interventi effettuati o in previsione (innalzamento del livello estivo del lago Maggiore, sperimentazioni sui rilasci, interventi sulla depurazione, escavazioni in alveo nel F. Ticino etc...).

Inoltre nella documentazione presentata non si fa riferimento all'attività prevista dal protocollo d'intesa sulla sperimentazione dei rilasci del DMV che è in corso nel tratto tra la diga del Panperduto e il ponte di Turbigio, stipulato fra le regioni Piemonte e Lombardia, i due enti gestori del Parco del Ticino, le province di Novara, Varese, Milano, Pavia e il Consorzio del Ticino. Tale documento contiene previsioni e possibilità di rilasci diversi da quelli indicati nelle NTA del Parco per quel tratto di fiume

Circa le portate che defluiscono nell'anno medio in Ticino è di fondamentale importanza sottolineare il ruolo del Consorzio del Ticino e le modalità di gestione dei livelli del lago Maggiore in vigore attualmente e derivanti da accordi di carattere internazionale, in quanto tali livelli devono mediare tra un mantenimento di un livello lacuale accettabile per le popolazioni rivierasche, il soddisfacimento della domanda idrica degli utilizzatori irrigui e idroelettrici e la conservazione dell'ambiente naturale del Ticino sublacuale. La diga della Miorina ha un suo disciplinare di concessione con limiti di regolazione definiti stagionalmente che naturalmente influenzano i livelli del lago e delle portate disponibili nel corso d'acqua.

In merito all'incentivazione all'utilizzo di energie rinnovabili, all'art 14 c. 13 si riporta che "... è consentita la realizzazione di nuove centraline idroelettriche all'interno di strutture esistenti già finalizzate a tale scopo, anche con interventi di ristrutturazione edilizia di queste ultime. Gli spazi esistenti non utilizzati potranno essere destinati, previa convenzione con l'Ente Parco, ad altre attività compatibili". A tal proposito si evidenzia che nelle NTA non risultano regolamentate altre tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, geotermico, biomasse.

#### 4.4.4 Scarichi civili e produzione di reflui

La Regione Piemonte con il piano regionale di Tutela delle Acque (PTA - adottato il 20/09/2004 ed approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007) ha fatto proprio l'obiettivo relativo

all'abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di almeno il 75% di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione del territorio regionale, così come previsto dall'art. 5, c. 4 della Direttiva 91/271/CEE. Il raggiungimento di tale obiettivo, in tempi compatibili con le disposizioni comunitarie, ha necessariamente comportato l'accelerazione degli interventi previsti dai piani d'ambito vigenti per il segmento fognario-depurativo e con la D.G.R. 7-10588 del 19 gennaio 2009 (piano regionale di Tutela delle Acque - Misure di area) sono stati specificamente individuati gli impianti di depurazione sui quali intervenire prioritariamente per il loro adeguamento/potenziamento funzionale. Per ciascuno di tali impianti sono stati fissati specifici termini temporali per il rispetto dei valori limite di concentrazione previsti, per i parametri Fosforo totale ed Azoto totale, dalla Tab. 2 dell'all. 5 del D.lgs. 152/2006 (limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili). Con la suddetta D.G.R. sono stati inoltre individuati valori percentuali di riduzione a cui ogni impianto deve tendere al fine del raggiungimento, a scala regionale, dell'obiettivo relativo all'abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione. Sulla base dell'attività di monitoraggio del grado di efficienza degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati maggiori di 2.000 a.e. e in considerazione degli interventi specificamente previsti dalle programmazioni d'Ambito per il periodo 2011-2015, la Regione Piemonte ha individuato quale termine ultimo per il raggiungimento del suddetto obiettivo il 31/12/2015.

Nell'area del Parco sono ubicati due impianti di rilevanza comunitaria: l'impianto di Bellinzago Novarese e l'impianto Ovest Ticino Cerano che risultano tra quelli individuati con la D.G.R. 7-10588/2009; in particolare la scheda "AI32 - TICINO" ha definito per l'impianto di Bellinzago il 31/10/2009 e per l'impianto di Cerano 31/12/2010 il termine entro il quale i suddetti impianti dovevano conformarsi ai valori limite di concentrazione previsti dalla Tab. 2 dell'all. 5 del D.lgs. 152/2006. Pertanto ad oggi i suddetti impianti devono rispettare i seguenti valori limite di concentrazione (intesi quali valori medi annui).

<i>Impianto</i>	<i>Classe Agglomerato</i>	<i>P<sub>tot</sub> - (mg/l)</i>	<i>N<sub>tot</sub> - (mg/l)</i>
<b>Bellinzago Novarese</b>	$10.000 \leq a.e \leq 100.000$	$\leq 2$	$\leq 15$
<b>Ovest Ticino -Cerano</b>	$\geq 100.000$ a.e.	$\leq 1$	$\leq 10$

Il rispetto di tali valori limite di concentrazione è funzionale al raggiungimento dei valori obiettivo di riduzione percentuale del carico in ingresso che per quanto riguarda l'impianto di "Bellinzago Novarese" sono stati fissati, per i parametri Fosforo totale  $\geq 70\%$ , per l'Azoto totale  $\geq 75\%$ , mentre per l'impianto di "Cerano" i parametri da rispettare sono per il Fosforo totale  $\geq 80\%$  e per l'Azoto totale  $\geq 75\%$ . Si precisa infine che i suddetti valori obiettivo devono essere il contributo con cui gli impianti sopra citati concorreranno al raggiungimento, entro il 31/12/2015, dell'obiettivo relativo all'abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione del territorio regionale.

A tal proposito si evidenzia che i riferimenti legislativi e gli obblighi Comunitari sopra esposti risultano completamente assenti sia nella Relazione di Compatibilità che nelle NTA.

#### 4.4.5 Paesaggio

In merito alle zone agricole speciali, gli interventi di livellamento e di modificazione dei suoli funzionali all'attività agricola, come gli accorpamenti di più unità colturali, rappresentano una delle principali e più frequenti forme di alterazione del paesaggio agrario storico che assume ulteriori valenze per la presenza di emergenze territoriali, come ad esempio la Villa Picchetta e l'omonima cascina che rappresentano uno dei più pregevoli punti di accesso al Parco.

Quindi, le disposizioni che intendono far salvi gli interventi di modificazione del suolo volti alla razionalizzazione della rete irrigua e quelli di livellamento legati all'attività agricola, non permettono una sufficiente salvaguardia degli elementi che costituiscono il paesaggio agrario storico.

Nell'art. 10 delle NTA (*Zone agricole e forestali di interesse paesaggistico*), si prevede la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali; tuttavia, nel medesimo articolo, si ammettono, previo parere dell'Ente di gestione, miglioramenti fondiari con modifiche

degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali, nuovi impianti industriali da legno, pioppeti e piantagioni da biomassa, nonché la nuova edificazione per residenze rurali e fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica.

Le possibilità d'intervento presenti nel piano d'area appaiono incoerenti con le citate finalità di incremento del valore naturalistico e della funzionalità eco-sistemica, e nel contempo, non consentono la salvaguardia degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario storico.

Le zone in oggetto in alcuni casi costituiscono fasce di transizione, tra i territori esterni al Parco e gli ambiti di maggior interesse naturalistico, mentre in altre situazioni sono intercluse tra le zone di riserva naturale o poste direttamente in fregio al Ticino.

Per queste ultime ubicazioni appaiono critiche le possibilità di nuova edificazione, di miglioramenti fondiari e di altri interventi volti al potenziamento delle attività agricole; tali azioni vanno a scapito delle componenti naturali del paesaggio e sono passibili di introdurre soluzioni di continuità alla loro funzionalità eco-sistemica.

In particolare, per le zone agricole e forestali di interesse paesaggistico interposte tra l'abitato di Castelletto Sopra Ticino e l'asta fluviale (v. Tav. 11.a), o tra le delimitazioni delle zone naturalistiche e delle riserve naturali speciali, appaiono critici gli interventi di nuova edificazione, l'installazione di pali o tralicci per la posa di ripetitori di telefonia cellulare o similari, nonché ogni intervento passibile di introdurre riduzioni o alterazioni all'assetto vegetazionale e alla copertura arborea.

Dal raffronto delle tipologie e dei limiti di intervento ammessi nelle tabelle delle zone di fruizione (art. 11 delle NTA) con le rappresentazioni fotografiche aeree dei territori interessati, si evidenziano di seguito alcune previsioni che, per la peculiarità della loro ubicazione o dell'uso del territorio e dei caratteri dell'edificato, presentano differenti aspetti di criticità, riscontrabili tuttavia in altre analoghe zone individuate all'interno del Parco. Per tale ragione, non devono essere considerate come principali previsioni passibili di introdurre criticità, bensì come esempi di azzonamento, ricorrenti nell'area protetta, che necessitano di differenti verifiche di coerenza e di idonei approfondimenti normativi volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio. In particolare:

- **Località Cicognola:** la zona di fruizione riguarda una porzione di fascia fluviale già interessata da strutture ad uso turistico ricettivo (campeggi) di notevole densità, che si estendono quasi in riva al fiume, e da alcune attrezzature portuali per la navigazione; le nuove previsioni di posti auto e di ampliamento edilizio possono compromettere il già esiguo grado di naturalità della fascia fluviale e la presenza di vegetazione arborea. A tal proposito non sono state svolte verifiche di coerenza tra le norme di piano e la finalità di preservare e ripristinare la naturalità dei luoghi, anche allo scopo di predisporre delle integrazioni normative, volte alla salvaguardia della vegetazione arborea e delle superfici prative esistenti nonché al potenziamento dei connotati di naturalità, specie lungo la riva del Ticino. Tali approfondimenti avrebbero consentito di individuare porzioni di fasce spondali da sottoporre a interventi di rinaturalizzazione, mediante messa a dimora di specie arboree e arbustive proprie dell'ambito fluviale, che contribuiscono alla mitigazione degli insediamenti turistici rispetto alle visuali fruibili dal corso d'acqua.
- **Località Castello Visconteo:** la zona di fruizione riguarda un tratto di fascia fluviale caratterizzato dalla continuità di vegetazione boschiva in prossimità del corso d'acqua e da pregevoli edifici con aree di pertinenza a prato arborato interposte alle stesse formazioni boschive; le nuove previsioni di posti auto possono compromettere il grado di naturalità dei luoghi e i connotati di valore paesaggistico che contraddistinguono le superfici prative circostanti agli edifici di interesse storico e/o documentario. Si evidenzia che non sono state svolte verifiche di coerenza tra le norme di piano e le finalità di preservare la naturalità dei luoghi e la fruizione visiva degli edifici di pregio, allo scopo di predisporre delle integrazioni normative volte alla salvaguardia sia della vegetazione arborea e boschiva, sia delle superfici prative interposte tra gli edifici di interesse storico e/o documentario e le cortine arboree circostanti.

- **Località Cimilin ed ex Cerestar:** dette aree, pur essendo caratterizzate dalla continuità della vegetazione boschiva lungo il fiume, presentano tuttavia una modesta profondità della fascia arborea in prossimità delle strutture esistenti, che riveste particolare importanza per la loro mitigazione visiva rispetto alle visuali fruibili dal Ticino; le nuove previsioni di ampliamento edilizio e di posti auto potrebbero comportare riduzione di superfici boschive o arboree nonché ripercussioni sul livello di naturalità dei luoghi percepibile dal fiume e dalle relative sponde. A tal proposito non sono state effettuate verifiche di coerenza tra le norme di piano e la finalità di preservare e potenziare il livello di naturalità delle fasce spondali, allo scopo di predisporre delle integrazioni normative volte alla salvaguardia e all'implementazione della vegetazione arborea e arbustiva autoctona nella fascia di terreni interclusa tra gli insediamenti e il fiume, prevedendo anche interventi di rinaturalizzazione con maggiore profondità rispetto allo stato attuale.
- **Località Villa Picchetta e Villa Giulia:** dette zone di fruizione riguardano porzioni di territorio adibite in prevalenza ad usi agricoli, caratterizzate dalla presenza di edifici di valore storico-architettonico e altri di tipo rurale tradizionale, che rivestono comunque interesse documentario. Le nuove previsioni di ampliamento edilizio e di ulteriori posti auto possono compromettere i connotati di valore paesaggistico che contraddistinguono le superfici circostanti agli edifici di interesse storico e/o documentario, con particolare riferimento alle formazioni arboree e ai vari elementi che compongono il paesaggio agrario storico. Si sottolinea che non sono state svolte verifiche di coerenza tra le norme di piano e le finalità di preservare la fruizione visiva degli edifici di pregio e il livello qualitativo del paesaggio agrario consolidato nel tempo, allo scopo di predisporre delle integrazioni normative volte sia alla salvaguardia e al potenziamento delle formazioni arboree e arbustive che, congiuntamente alle reti irrigue e viarie, contribuiscono a caratterizzare la tessitura del territorio rurale, sia alla più appropriata gestione delle superfici circostanti agli edifici di interesse storico e/o documentario, per le quali appare impropria la destinazione a parcheggio; nel contempo, si ritengono essenziali degli approfondimenti normativi mirati alla congrua integrazione nel paesaggio delle aree adibite a parcheggio, al mantenimento della permeabilità delle superfici e alla loro mitigazione visiva rispetto ai percorsi storici di accesso al fiume e agli edifici di pregio.

Riguardo alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio (art. 18), si prende atto delle previsioni indirizzate ad una complessiva salvaguardia e conservazione degli "elementi del paesaggio della Valle del Ticino", e a finalità di tutela per "le zone di particolare valore paesistico; la rete stradale storica; il sistema agrario storico; il sistema insediativo storico; le visuali panoramiche".

Si evidenzia come le indicazioni normative relative alle tipologie di intervento edilizio ammesse per insediamenti e edifici esistenti, "Nuclei storici e Beni di rilevanza paesaggistica, storico-architettonica e culturale", facciano esplicito rimando alle "disposizioni di zona contenute al Titolo II" che si riferiscono, tuttavia, a disposizioni (Circolare P.G.R. Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984) ora superate dalla nuova formulazione della l.r. 56/77 con l.r. 3/2013 approvata in data 21.03.2013.

Riguardo alla "Relazione descrittiva" richiesta ad integrazione dei progetti, allo stesso comma 9, si ricorda come la normativa paesaggistica, costituita dal "Codice per i Beni culturali e per il paesaggio" richieda ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione dei luoghi in ambiti sottoposti a tutela, la "Relazione paesaggistica" disciplinata con specifico DPCM 12.12.2005.

Sebbene nelle norme di attuazione siano presenti alcuni indirizzi volti alla tutela del sistema agrario e insediativo storico, non si rilevano disposizioni mirate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle superfici circostanti i beni architettonici riconosciuti come emergenze territoriali; detti beni sono individuati sulle tavole di analisi n. 6 e n. 10 (a – h) e non sulle tavole di zonizzazione.

Dal raffronto di tali elaborati si evidenzia che, in vari casi, dette strutture ricadono all'interno delle zone di piano in cui sono previsti interventi di nuova edificazione o di ampliamento dei fabbricati, oppure l'individuazione di aree destinate a parcheggio; detti interventi, in assenza di idonee



disposizioni cautelative, possono compromettere il campo di visibilità delle stesse emergenze territoriali, così come consolidato nel tempo.

In merito all'art. 21 delle NTA, un elemento di criticità è costituito dalle nuove infrastrutture del sistema stradale di accesso e di visita; non sono chiare le motivazioni per cui con riferimento ai percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, si è ritenuto di cancellare le parole "la pavimentazione deve essere conservata nei suoi caratteri tradizionali". Considerato che detti percorsi ricadono all'interno di un'area protetta di riconosciuto valore paesaggistico e naturalistico, appare critica la possibilità di realizzare pavimentazioni con materiali estranei a quelli naturali e caratteristici del paesaggio agrario storico.

Il testo normativo non chiarisce se all'interno del parco, fatta eccezione per le zone di riserva naturale, sia o meno ammessa l'installazione di pali o tralicci per la posa di ripetitori di telefonia cellulare o similari; l'integrazione nel paesaggio di tali strutture risulta particolarmente critica, soprattutto se riguarda zone naturalistiche o zone agricole in cui siano stati preservati gli elementi che connotano i paesaggi rurali storici, o in cui siano presenti beni architettonici costituenti emergenze territoriali.

Con la D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183, le aree protette e i siti di importanza comunitaria (SIC) sono stati individuati come ambiti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra; nel testo normativo non si rilevano riferimenti riguardanti dette tipologie d'impianto che, negli ultimi anni, hanno introdotto diffuse trasformazioni all'interno dei paesaggi agrari del territorio regionale.

#### 4.4.6 Aspetti urbanistici

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si evidenzia che la "*Tabella fruizione-limiti numerici massimi*", all'art. 11, riporta dati discrepanti rispetto a quelli presenti nelle tabelle relative alle *aree omogenee* di cui all'art. 6 bis, in particolare per quanto attiene alle singole voci della sezione "impatti". La medesima "*Tabella fruizione-limiti numerici massimi*" contiene discrasie rispetto ai dati analitici contenuti nelle tabelle degli "*impatti antropici potenziali*" delle 18 aree omogenee di cui al cap. 6 dell'elaborato "*Studio di incidenza*", questo sia relativamente agli "impatti potenziali complessivi" che alla consistenza superficiale delle varie aree. Inoltre lo Studio di Incidenza contiene due serie di tabelle omologhe relative agli "*impatti antropici potenziali*" delle 18 aree omogenee, una serie al cap. 6 ed una riepilogativa unica alle pagg. 128-132 - che contiene i valori relativi agli impatti potenziali complessivi "con mitigazioni". A titolo esemplificativo si evidenzia:

- che i dati relativi agli abitanti insediabili ed ai posti auto realizzabili non corrispondono tra tabelle, riportando valori diversi nello Studio di Incidenza e nell'art. 6 bis;
- che le tabelle non risultano coerenti tra loro; ad es. la zona omogenea A-9 contiene dati incompleti in merito alle singole località (Oleggio-Isola Gola compare nello *Studio di incidenza*, ma non nell'art. 6 bis).

Al fine di evidenziare la sussistenza della difficoltà di verifica delle possibilità edificatorie sui manufatti presenti all'interno del Parco e le discrasie presenti nelle tabelle parametriche, a titolo esemplificativo, si evidenzia quanto prevedono le norme del piano per una singola area di fruizione: la Villa Giulia in Comune di Cerano già precedentemente citata in relazione agli aspetti paesaggistici. Essa è individuata come "*zona di fruizione articolata*" (n. 48) con tipologia di intervento **S** (interventi di riorganizzazione dell'esistente e sviluppo limitato di nuove iniziative). Per essa la *tabella fruizione - limiti numerici massimi* allegata all'art. 11 NTA dichiara una consistenza SUL pari a mq. 500 (3 unità immobiliari). La norma (art. 11 NTA) consente nella zona di fruizione articolata con tipologia di intervento S un ampliamento del 30% della SUL esistente fino ad un max consentito di 100 mq. per unità immobiliare. L'applicazione della norma è ambigua in quanto, se da una parte consente di dare possibilità di ampliamento per rendere maggiormente fruibile l'immobile, dall'altra sembrerebbe ammettere comunque un incremento fino ad un max di mq. 100, indipendentemente dalla SUL esistente e dal 30% max di incremento previsto. Inoltre si rileva un'altra discrasia in relazione ai dati della consistenza del manufatto: infatti i dati riportati nella *tabella fruizione - limiti numerici massimi* indicanti una SUL pari a mq.500 sono contraddetti dai dati riportati nelle "*tabelle degli impatti antropici potenziali*" contenute nello Studio di Incidenza, che indicano una SUL pari a mq. 630.

Si rileva, inoltre, che gli impatti del carico antropico, analizzati al punto 6) dello Studio di Incidenza ed in particolare le *"tabelle degli impatti antropici potenziali"* che contengono, per ogni zona di riferimento omogenea, i dati di analisi relativi alla consistenza superficiale dell'edificato esistente nelle singole località, nonché il relativo ampliamento consentito, non risultano essere stati integralmente riportati nelle omologhe tabelle di cui all'art. 6 bis, comma 3 delle NTA.

Al fine della valutazione dell'aumento del **carico antropico**, i parametri utilizzati dal piano relativamente alle voci abitanti (AB), posti letto (PL), posti ristoro (PR) e posti auto (PA) (cfr. pag. 93-94 dello Studio di Incidenza) sono i seguenti:

AB	1 abitante ogni 33 mq di SUL
PL	1 posto letto ogni 40 mq di SUL
PR	1 posto ristoro (ristorante, punti di degustazione) ogni 4 mq di SUL
PA	1 posto auto ogni 4 residenti (per le abitazioni)
	1 posto auto ogni 3 posti ristoro (per i ristoranti)
	1 posto auto ogni 2 posti letto (per la ricettività)

Ciò premesso, si rileva che i posti auto sia per i residenti che per la ricettività sono sempre calcolati in eccesso rispetto al dato risultante dall'applicazione dei sopraccitati parametri, portando ad un eccessivo utilizzo della destinazione a parcheggio che, soprattutto in particolari zone di fruizione connotate da elevati valori paesistici, può risultare troppo impattante.

Si evince, altresì, che nella *tabella fruizione - limiti numerici massimi* viene indicato (nella colonna *abitanti*) il numero di presenze limite nella zona di fruizione impiegata come *area attrezzata* e come *attività loisir* in "alternativa di utilizzo" rispetto alla residenza. Per tale zona viene prevista una dotazione di parcheggi equivalente al rapporto di 1 posto auto ogni 2 presenze. Pertanto il numero di posti auto nelle zone di fruizione viene parametrato prevedendo il suo utilizzo in aggiunta ai posti auto ritenuti necessari per la residenza, le attività di ospitalità e ristorazione prevista, prevedendo quindi ulteriori inserimenti che modificano i caratteri antropici dei luoghi.

#### 4.4.7 Trasporti

Si riporta qui di seguito sinteticamente il quadro delle infrastrutture per i trasporti (situazione attuale e di futura realizzazione) che interessano direttamente ed indirettamente l'area del Parco del Ticino e che non sono state riportate nella documentazione progettuale:

- linea AV/AC Torino-Milano, ormai completata;
- autostrada Torino-Milano, sulla quale sono in corso i lavori di ammodernamento ed adeguamento del II tronco (Novara est - Milano) proprio all'interno del territorio del Parco. In particolare in relazione a tali interventi l'Ente Parco del Ticino ha proposto e richiesto, in fase di Valutazione di incidenza ecologica del progetto, la realizzazione di alcuni interventi di compensazione ambientale attualmente oggetto di aggiornamento da parte dello stesso Ente di gestione del Parco. La realizzazione di tali interventi sarà seguita dall'Osservatorio ambientale regionale sui lavori di ammodernamento del II tronco autostradale, in corso di istituzione (Accordo Procedimentale approvato con DGR 23-5363 del 21.02.13);
- Potenziamento della Linea ferroviaria Novara - Seregno - variante di Galliate, per cui sono al momento in corso le procedure per la autorizzazione del Ponte sul Naviglio Langosco e che nel suo complesso attende l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE;
- Potenziamento dell'Accesso sud al Valico del Sempione – "Raddoppio Vignale-Oleggio - Arona", il cui progetto preliminare non ha al momento ottenuto una formale approvazione da parte del CIPE;
- "Master Plan di Malpensa"; in considerazione di quanto emerso nel corso della recente Conferenza di Servizi si osserva che è stata evidenziata la possibilità di alcune ricadute sulla destinazione d'uso del suolo limitrofo all'aeroporto nel caso di realizzazione della terza pista e che in base all'art. 707 del Codice della Navigazione l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) è l'Ente deputato ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti ed a stabilire le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Per l'aeroporto di Malpensa si fa inoltre presente che, già nell'attuale configurazione, ENAC con dispositivo dirigenziale n.013/IOP/MV del 07.11.2012 ha

approvato le mappe di vincolo redatte ai sensi dell'art. 707 del suddetto Codice ai fini della valutazione degli ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, mappe tuttora in fase di pubblicazione presso i comuni interessati.

Come si evince dalla suddetta descrizione si tratta di potenziali fonti di pressione significative per la tutela e la salvaguardia dell'area protetta. Inoltre non è stata adeguatamente approfondita le criticità legate alla presenza dell'aeroporto militare di Cameri, in particolare rispetto al nuovo polo di sviluppo militare per l'assemblaggio degli F35 in Cameri, tangente al perimetro del Parco

Si evidenzia inoltre che la Giunta Regionale con deliberazione n. 21-5374 del 26.02.2007 ha espresso giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale e alla valutazione d'incidenza sul progetto di "Implementazione della via sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale". Il progetto comprende anche la realizzazione della Conca di navigazione di Porto Torre sul fiume Ticino nel Comune di Varallo Pombia; un'opera considerata strategica per la Regione Piemonte ed inserita nei programmi dell'Expo-Milano 2015. Il piano d'area alla Tav. 7 (Analisi territoriale – Stato di fatto – Sistema e gestione delle acque superficiali), prevede la realizzazione della Conca di Navigazione ma tale previsione non trova adeguato riscontro nelle NTA.

#### *4.4.8 Attività estrattive*

In merito al divieto di apertura e coltivazione di nuove cave previsto dall'art. 6 delle NTA "Divieti e norme generali – azzonamento", si evidenzia che al comma 4 per le eventuali attività di cava consentite non sono stati considerati gli aggiornamenti normativi che consentono interventi di rinaturazione o, comunque, in generale, movimentazione e/o asportazione di sedimenti dall'alveo.

#### *4.4.9 Industrie a Rischio di Incidente Rilevante*

Nella documentazione presentata non è stata evidenziata la presenza di due stabilimenti industriali a Rischio di Incidente Rilevante:

- lo stabilimento "Balchem Italia s.r.l." nel Comune di Marano Ticino, al confine con il Comune di Oleggio, all'interno dei confini del Parco, per il quale la Prefettura di Novara ha predisposto il piano di Emergenza Esterno (PEE) che vede interessate aree ricadenti nel Parco; questo stabilimento è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 334/1999;
- il Polo Chimico e Petrolifero di Trecate, in frazione San Martino, all'esterno dell'area protetta ma confinante con la stessa; il piano di Emergenza Esterno (PEE) del polo chimico prevede, nel caso di incidente, l'interessamento di un'ampia porzione del territorio del Parco.

La presenza dei suddetti stabilimenti non è stata considerata nell'ambito della Relazione di compatibilità ambientale; sarebbe stato opportuno, infatti, un approfondimento su tale criticità ambientale che, almeno per l'analisi di contesto, si configura come pressione ambientale rispetto al territorio del Parco. Inoltre nell'ambito delle NTA non è prevista una norma specifica che faccia salvi i piani di Emergenza Esterni specificatamente approvati ed inseriti nei PRGC interessati.

#### 4.5 VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Lo Studio di Incidenza redatto dall'Ente di gestione del parco analizza in modo dettagliato gli habitat e le specie animali e vegetali presenti nel territorio del sito, facendo riferimento alle categorie indicate nella scheda del SIC/ZPS, di cui alla Direttiva "Habitat" ed alla Direttiva "Uccelli". Lo studio evidenzia in particolare i rischi specifici per la conservazione dei diversi Habitat e specie, connessi principalmente ad alcune attività antropiche, all'abbandono dei coltivi ed in qualche misura alla fruizione disordinata.

Occorre precisare che dalle risultanze dello Studio di Incidenza, redatto sulla base delle previsioni del piano d'area adottato nel 2006, sono emerse potenziali interferenze con alcuni habitat e specie

tutelate, per cui sono state apportate le opportune modifiche e limitazioni alle previsioni stesse, contenute negli elaborati riadottati nel 2010 ed oggetto della presente valutazione.

Nello Studio di Incidenza sono riportati gli elementi essenziali di alcuni studi svolti dall'Ente di gestione in collaborazione con l'ARPA e con l'Università, su temi importanti ai fini della conservazione della biodiversità quali:

- Qualità biologica del suolo
- Inquinamento luminoso
- Vulnerabilità dell'acquifero
- Qualità dell'aria

Lo studio analizza le Norme di attuazione e le conseguenti azioni di piano secondo l'articolazione nelle seguenti tipologie di zona:

- zone di riserva naturale speciale
- zona agricola speciale nel comune di Cameri
- zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico
- zone agricole e forestali di interesse paesaggistico
- zone di fruizione (suddivise in zone a fruizione articolata e zone a fruizione puntuale)
- zone di riqualificazione ambientale
- zone con attività produttive

Facendo riferimento alle strategie indicate nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" edito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, l'Ente di gestione ha individuato 16 criteri applicabili al Parco del Ticino; le incidenze potenziali sono state quindi valutate in base alla coerenza del piano d'area con le strategie di conservazione del SIC/ZPS così delineate.

Nel caso delle zone di riserva naturale speciale (art. 6 delle NTA), la cui superficie è aumentata dal 22,2% al 33,0% rispetto al piano vigente e nelle quali sono consentiti solo interventi di carattere didattico, tecnico e scientifico, sono state riscontrate soltanto delle coerenze, pertanto l'incidenza risulta positiva.

Nelle altre zone definite dal piano d'area (artt. da 7 a 13 delle NTA) sono state rilevate sia incidenze positive, sia potenzialmente negative, in relazione all'aumento del carico antropico derivante dalle possibilità di ampliamento e cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti. Va tenuto conto in ogni caso che in generale gli interventi più consistenti sono sottoposti alla redazione di uno strumento urbanistico esecutivo.

Per quanto riguarda gli articoli da 14 a 22 delle NTA "Politiche e norme di settore" sono state riscontrate soltanto delle coerenze; le nuove disposizioni prefigurano una migliore protezione del SIC/ZPS, pertanto l'incidenza risulta positiva.

Preso atto che l'unico fattore di incoerenza e di perturbazione del SIC/ZPS è rappresentato dalle pressioni dovute all'aumento del carico antropico, connesso con le possibilità edificatorie e di cambio di destinazione d'uso - fatta eccezione per le zone di riserva naturale speciale - l'Ente di gestione ha proceduto con ulteriori approfondimenti ed analisi, suddividendo il territorio del parco in 18 aree geograficamente definite; in ogni area possono essere presenti zone di diversa tipologia (ad esempio zone di fruizione, zone di riqualificazione ambientale, ecc.).

Per ciascuna area è stato valutato l'impatto potenziale complessivo su habitat e specie, in termini di utenti di aree attrezzate, residenti, posti letto, ricettività, posti ristoro e posti auto, tenendo conto della localizzazione delle previsioni di piano, della vicinanza con le zone più sensibili, della facilità di accesso dalla viabilità, della possibilità di dispersione degli utenti e del conseguente disturbo sulla fauna.

E' emersa in alcuni casi la necessità, quale misura di mitigazione, di ridurre drasticamente le previsioni di piano, al fine di limitare l'incidenza dovuta al carico antropico sul SIC/ZPS; in qualche caso sono state previste inoltre misure di mitigazione al fine di limitare l'impatto derivante dal traffico veicolare sulla fauna.

Al Cap. 6.3 dello Studio di Incidenza sono riportate delle tabelle dove sono riepilogate, per ciascuna delle 18 aree, le previsioni di piano ante e post mitigazioni.

Secondo lo Studio di Incidenza non pare possano determinarsi effetti cumulativi dall'insieme delle incidenze relative alle diverse aree esaminate, in quanto l'aumento di traffico veicolare, l'aumento della presenza umana e la dispersione dei fruitori sono generalmente limitate alle singole aree; ciò in relazione alla frammentazione delle vie di comunicazione (l'unica strada che percorre il parco da nord a sud è la pista ciclabile), oltre alla presenza di ostacoli naturali: corsi d'acqua, zone boscate impraticabili, campi coltivati, terrazzamenti, ecc.

Al Cap. 8 del documento sono riportate le valutazioni degli altri impatti connessi con l'aumento del carico antropico su tutto il territorio del SIC/ZPS:

- Rifiuti urbani
- Reflui fognari
- Traffico veicolare – inquinamento atmosferico
- Traffico veicolare – impatto sulla fauna
- Inquinamento luminoso

L'incidenza in alcuni casi è irrilevante, in altri casi, nonostante le mitigazioni adottate, permane un'incidenza residua negativa, ma non significativa per la conservazione di habitat e specie del SIC/ZPS.

Al Cap. 8 è riportato un riepilogo delle mitigazioni prescritte a seguito degli approfondimenti condotti in sede di redazione dello Studio d'Incidenza.

Le suddette misure di mitigazione, sia di carattere specifico per ogni singola area di studio, sia di ordine generale, sono confluite nelle Norme di Attuazione del piano d'area, con l'introduzione dell'art. 6 bis "Norme di tutela del SIC/ZPS" in occasione della riadozione dello strumento di pianificazione (deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 15.11.2010).

Le previsioni del piano d'area risultano pertanto mutate a seguito delle risultanze dello Studio di Incidenza mediante apposita modifica normativa.

In merito alla Relazione di Compatibilità ambientale e alle Norme di Attuazione del piano, in considerazione agli intervenuti mutamenti del quadro normativo nazionale e regionale, si segnala la necessità di apportare le opportune modifiche e integrazioni; inoltre si evidenzia che non risultano aggiornate le parti che trattano del sistema infrastrutturale, tenendo conto in primo luogo dell'avvenuta realizzazione della linea ad Alta Velocità fra Torino e Milano.

## **5. MONITORAGGIO AMBIENTALE**

La Valutazione ambientale Strategica prevede che vengano valutati gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi sul contesto ambientale, attraverso un apposito programma di monitoraggio. Si sottolinea innanzitutto che, il documento inerente il Programma di monitoraggio deve costituire un documento a sé stante in quanto deve essere pubblicabile autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio, infatti, devono essere rese pubbliche nelle successive fasi del processo di VAS, anche attraverso la pubblicazione, insieme al piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

E' necessario misurare, contemporaneamente e con pochi indicatori specifici, l'attuazione del piano ed i suoi effetti per evidenziarne le correlazioni e procedere alle eventuali modifiche della strategia e degli interventi descritti in caso si manifestino effetti non previsti o non sufficientemente positivi rispetto a quanto preventivato.

In merito al piano di monitoraggio presentato, nello specifico si ritiene che per quanto riguarda l'indicatore n. 6 relativo al rumore, qualora si volesse registrare la specifica criticità connessa al traffico indotto da una nuova attività ricettiva, è opportuno verificare mediante opportuni modelli di calcolo che i previsti nuovi flussi veicolari siano compatibili con i vigenti limiti legislativi (D.P.R. n. 142 del 30/03/2004).

Si evidenzia inoltre che gli indicatori individuati per le componenti territorio e paesaggio non sono esaustivi ai fini della valutazione delle ricadute ambientali determinate dal piano. In particolare alcuni indicatori individuati per il "Consumo di suolo" quali la "% di suolo trasformato da area

naturale a area costruita” e la “% di suolo trasformato da area costruita a area naturale” possono configurarsi anche come indicatori di paesaggio; mentre gli indicatori relativi al “Paesaggio”, riferiti a “Degrado (% aree degradate/riqualificate rispetto alle aree urbanizzate)” e “Incremento % delle aree soggette a massima tutela” non consentano di leggere appieno lo stato di fatto delle diverse componenti del paesaggio del Parco e di conseguenza di evidenziare le criticità determinate dall’attuazione del piano rispetto al contesto fluviale e paesaggistico nel suo insieme.

## **6. CONCLUSIONI**

Sulla base dell’analisi della documentazione e degli approfondimenti istruttori effettuati, si formulano le seguenti indicazioni conclusive che dovranno essere utilizzate per la redazione definitiva del piano.

1. In linea generale, considerato che la documentazione di piano risulta caratterizzata da riferimenti di carattere normativo, descrittivo e cartografico ormai superati, è necessario aggiornare l’intera documentazione di piano in funzione delle sopraggiunte modificazioni normative, dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e di settore e dei cambiamenti sul territorio intercorsi durante l’iter di elaborazione del piano, in particolare rispetto alle nuove opere infrastrutturali. Conseguentemente è necessario verificare le ricadute di tali aggiornamenti sull’apparato normativo di piano, provvedendo ad adeguare le NTA;
2. Relativamente all’analisi di coerenza esterna, è necessario, integrare la Relazione di compatibilità ambientale al fine di aggiornare l’analisi rispetto agli attuali strumenti di pianificazione sovraordinata, di pari livello e di settore, in particolare:
  - piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009;
  - piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
  - piano delle Attività Estrattive della Provincia di Novara (approvato con Delibera Consiglio Regionale n.120-29781 del 21.07.2011) che regola l’escavazione concentrandola in alcuni poli estrattivi contigui al perimetro del Parco (ad es. Oleggio e Cerano), oppure la cava attiva di Varallo Pombia;
  - piano di gestione del Distretto idrografico del Fiume Po, approvato con DPCM del 08 febbraio 2013;
  - piano d’area vigente del Parco del Ticino Lombardo.

Al fine di facilitare l’aggiornamento dell’analisi di coerenza esterna si rimanda alla Scheda Tecnica (Allegato B - Scheda Tecnica relativa agli aspetti territoriali, paesaggistici e idrogeologici) relativa all’inquadramento dell’area del Parco rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica (PTR e PPR) e contenente l’elenco dei Comuni del Parco che hanno completato le procedure di verifica del quadro dei dissesti e che hanno provveduto ad inserire nei propri piani regolatori comunali la classificazione di pericolosità geologica e definito le norme geologiche applicabili sugli stessi territori.

3. Al fine di verificare la compatibilità degli interventi proposti dal piano d’area con il PAI e valutarne gli impatti nell’ambito delle fasce fluviali è necessario:
  - a) predisporre un’analisi che dimostri a larga scala, quindi su tutto il territorio del Parco o per ambiti territoriali omogenei, che gli interventi previsti non comportino un aumento del rischio idraulico e siano conformi alle prescrizioni del PAI o ne sia condizionata la realizzazione al rispetto delle limitazioni dei piani regolatori già adeguati al PAI;
  - b) produrre degli specifici elaborati cartografici e tabellari al fine di evidenziare l’ubicazione degli interventi previsti all’interno delle fasce fluviali A e B.

Dovrà essere prevista una norma specifica che vincoli la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi alla redazione di:

- a) un apposito studio idraulico di compatibilità in cui venga dato atto della finalità pubblica degli interventi;

- b) un rimando ai piani di evacuazione e protezione civile soprattutto in merito alla soglia di evacuazione ed alla obbligatorietà della presenza di un responsabile della Protezione Civile che si configuri come presidio permanente.

Inoltre è necessario integrare le NTA con una norma che prescriva, per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal piano d'area, la compatibilità con le previsioni contenute nei piani regolatori vigenti già adeguati al PAI; sarà inoltre opportuno che la realizzazione dei suddetti interventi sia in linea con il Contributo tecnico-scientifico "Edifici in area a rischio di alluvione – Come ridurre la vulnerabilità", redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po e dall'Università degli Studi di Pavia.

Si evidenzia inoltre che le possibilità di nuova costruzione, ampliamenti e trasformazioni che vengono ammesse nelle singole zone di fruizione devono essere verificate ai sensi della classificazione di pericolosità geologica già condivisa dagli Uffici regionali all'interno dei singoli piani Regolatori, nonché dalle schede geologico-tecniche di cui all'art. 14, punto 2) lettera a) della l.r. 56/77 e s.m.i.

4. E' necessario rivedere la Tavola 5d delle *Tavole tematiche di sintesi del quadro analitico* utilizzando la versione aggiornata della Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 del 2010 e la relativa legenda, consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/suoli/suoli1\\_50/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).
5. E' indispensabile l'aggiornamento delle tavole di piano in modo che siano riportate tutte le nuove infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali che interessano direttamente ed indirettamente l'area protetta, considerando anche gli interventi di compensazione ambientale previsti nell'ambito dei lavori per l'autostrada Torino-Milano (ammodernamento ed adeguamento del II tronco Novara est - Milano) e le limitazioni sulla destinazione d'uso del suolo limitrofo all'aeroporto di Malpensa già attualmente vigenti e quelle potenziali legate alla realizzazione della terza pista (si veda par. 4.4.7 – *Trasporti*); conseguentemente risulta necessario l'adeguamento delle norme di piano in modo che risultino coerenti con l'esistenza o la previsione delle suddette infrastrutture.
6. E' necessario esplicitare nelle NTA, in coerenza con quanto previsto nella Tav. 7 (Analisi territoriale – Stato di fatto – Sistema e gestione delle acque superficiali), la prevista realizzazione della Conca di navigazione di Porto Torre sul fiume Ticino nel Comune di Varallo Pombia, opera considerata strategica per la Regione Piemonte ed inserita nei programmi dell'Expo-Milano 2015 e per la quale, con deliberazione n. 21-5374 del 26.02.2007 della Regione Piemonte, è stato espresso giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale e alla valutazione d'incidenza sul progetto di "Implementazione della via sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale".
7. Per quanto riguarda l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione si forniscono precise indicazioni relative a:
  - considerazioni sostanziali derivanti dall'analisi delle diverse tematiche ambientali e delle valutazioni effettuate;
  - correzione e integrazione puntuale di alcuni articoli delle NTA derivanti da sopraggiunti aggiornamenti normativi.

In merito alle valutazioni effettuate e alle carenze emerse si rendono necessari le seguenti integrazioni delle NTA:

- a. nell'art. 14, c. 6, dovrà essere inserita esplicitamente l'attività prevista dal protocollo d'intesa sulla sperimentazione dei rilasci del DMV che è in corso nel tratto tra la diga del Panperduto e il ponte di Turbigio, anche in considerazione della possibilità che il Parco ha di chiedere all'Autorità concedente che le concessioni in atto siano adeguate garantendo valori di rilascio necessari, previa presentazione della documentazione comprovante l'alterazione degli equilibri biologici del corso d'acqua. Inoltre, circa le portate che defluiscono nell'anno medio in Ticino, dovrà essere definito il ruolo del

Consorzio del Ticino e le modalità di gestione dei livelli del lago Maggiore in vigore attualmente e derivanti da accordi di carattere internazionale;

- b. in merito all'incentivazione all'utilizzo di energie rinnovabili nell'art. 14, c. 13, dovranno essere definite, oltre a quelle citate, apposite norme per la regolamentazione anche di altre tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alle fonti idroelettriche, quali fotovoltaico, geotermico, biomasse;
- c. dovrà essere prevista una Norma di piano dedicata alla terebrazione di nuovi pozzi. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico dovesse avvenire tramite il prelievo di acque sotterranee, il posizionamento delle opere di captazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione i rischi di esondazione e, nella realizzazione dei manufatti, dovranno essere previste modalità tecniche costruttive tali da scongiurare la comunicazione della falda emunta con acquiferi differenti e/o acque provenienti dalla superficie, nel rispetto della normativa vigente in materia di derivazioni (D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003);
- d. considerato che nella documentazione di piano non sono presenti riferimenti normativi relativi alla gestione degli scarichi idrici, è necessario integrare le NTA con tali riferimenti (vd. Par. 4.4.4) al fine di garantire coerenza e continuità al monitoraggio che la Regione ha l'obbligo di eseguire per rispondere al Ministero dell'Ambiente ed alla Comunità Europea;
- e. considerato che gli interventi di livellamento e di modificazione dei suoli funzionali all'attività agricola rappresentano una delle principali e più frequenti forme di alterazione del paesaggio agrario storico nelle *Zone Agricole Speciali* (art. 8 delle NTA), è necessario approfondire le verifiche di coerenza tra le norme di piano e le finalità di salvaguardia degli elementi che costituiscono il paesaggio agrario storico. In particolare, si sottolinea l'importanza di garantire la conservazione dei caratteri peculiari del sistema irriguo e dei manufatti storici, anche nel caso di interventi puntuali di razionalizzazione della rete irrigua; a tal fine gli interventi non devono comportare la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o similari, artificiose rettifiche e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea. I livellamenti di minima entità correlati all'attività agricola potrebbero essere fatti salvi ove ne sia dimostrata la totale compatibilità con le finalità di tutela della zona agricola speciale e sempre che non introducano trasformazioni significative agli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario;
- f. in merito alle *Zone Agricole e Forestali di interesse paesaggistico* (art. 10 delle NTA), si evidenzia la necessità di approfondire le verifiche di coerenza tra le norme di piano e le finalità di preservare e ripristinare la naturalità dei luoghi e di salvaguardare gli elementi che costituiscono il paesaggio agrario, al fine di predisporre integrazioni normative volte alla valorizzazione del paesaggio rurale storicamente consolidato, delle architetture costituenti emergenze territoriali e del loro campo di fruizione visiva, nonché alla tutela e al potenziamento dei connotati di naturalità. Nel caso, potrà anche essere prevista una differente articolazione delle azioni di piano in considerazione delle differenti localizzazioni: ad esempio, per le zone agricole e forestali di interesse paesaggistico intercluse tra le zone naturalistiche o le riserve naturali speciali, come per quelle poste direttamente in fregio al Ticino, possono risultare idonee delle limitazioni alle possibilità d'intervento volte al potenziamento delle componenti naturali del paesaggio e tali da escludere soluzioni di continuità alla loro funzionalità eco-sistemica. In tali ubicazioni non paiono congrui gli interventi di nuova edificazione o comunque di accrescimento delle attività agricole e delle piantagioni industriali, e nemmeno l'installazione di pali o tralicci per la posa di ripetitori di telefonia cellulare o similari; si reputano invece necessarie azioni volte al mantenimento e al potenziamento della vegetazione arbustiva e arborea caratteristica degli ambiti d'intervento;
- g. relativamente alle Zone di fruizione (art. 11 delle NTA) ed in particolare nelle località Cicognola, Castello Visconteo, Cimilin ed ex Cerestar e villa Picchetta, di cui al



paragrafo 4.4.5 del presente allegato, si richiede di approfondire le verifiche di coerenza tra le destinazioni d'uso individuate dal piano e la finalità di preservare e ripristinare la naturalità dei luoghi, specie lungo la riva del Ticino, integrando le norme di attuazione con limitazioni all'altezza degli ampliamenti edilizi, prevedendo il mantenimento della permeabilità delle superfici adibite a parcheggio e la mitigazione visiva rispetto ai percorsi storici di accesso al fiume ed agli edifici di pregio con idonee quinte arboree.

- h. considerate le modifiche apportate alla legge urbanistica regionale con la l.r. 3/2013, è necessaria un'attenta verifica delle Norme di piano alla luce della nuova normativa regionale in materia urbanistica, in particolare in relazione all'art. 13 "Prescrizioni operative del piano regolatore generale". Si segnala inoltre la necessità di una verifica di coerenza con i contenuti dello stesso art. 13 comma 7 per le "aree inedificabili";
- i. si ritiene opportuna una verifica di coerenza tra i contenuti proposti per la Relazione descrittiva nell'art. 18 e quanto indicato per la Relazione paesaggistica nel DPCM 12.12.2005;
- j. si evidenzia la necessità di approfondire le analisi sullo stato di fatto e le verifiche di coerenza tra le norme di piano e la finalità di preservare e valorizzare i beni architettonici riconosciuti come emergenze territoriali e le superfici ad essi circostanti, costituenti un complesso unitario di elementi che caratterizzano il paesaggio di riferimento. Sulla base di tali verifiche dovranno essere predisposte integrazioni normative volte anche all'individuazione di idonee fasce di rispetto circostanti ad alcuni beni architettonici di pregio, quali ad esempio gli edifici per il culto, i castelli, le ville e le cascine storiche; per tali fasce di rispetto appare necessario escludere ogni intervento edilizio (fatta salva la demolizione di elementi incongrui), la realizzazione di parcheggi, piscine, recinzioni e linee elettriche o telefoniche aeree, le sistemazioni e gli utilizzi del terreno estranei a quelli propri del paesaggio agrario storico, affinché non vengano alterate le visuali sulle emergenze territoriali, fruibili dalla viabilità, anche pedonale, del parco; nel contempo possono essere previste azioni di manutenzione programmata delle stesse superfici, volte a mantenere nel tempo detta fruizione visiva;
- k. per quanto riguarda la possibilità edificatorie sui manufatti esistenti all'interno del Parco, considerato che ad esempio per Villa Giulia in Comune di Cerano nella *tabella fruizione - limiti numerici massimi* (art. 11 delle NTA) è stata verificata un'incongruenza tra quanto previsto in tabella e quanto previsto come ampliamento di superficie effettivo, al fine di evidenziare la sussistenza della difficoltà di verifica delle suddette possibilità edificatorie e le discrasie presenti nelle tabelle parametriche, è necessario fare chiarezza, all'interno delle diverse tabelle normative, sull'effettiva possibilità di ampliamento e sulle effettive dimensioni sulle quali si applica il parametro del 30% di incremento, in modo da non trasformare edifici di ridotte dimensioni in fabbricati con una consistenza edilizia ben diversa dall'attuale;
- l. visto che il numero di posti auto nelle zone di fruizione viene parametrato prevedendo il suo utilizzo in aggiunta ai posti auto ritenuti necessari per la residenza, le attività di ospitalità e ristorazione prevista, ai fini della salvaguardia della naturalità dei luoghi, è necessario verificare il dato dimensionale complessivo previsto per i suddetti parcheggi e la relativa accessibilità agli stessi al fine di limitare il traffico veicolare verso le zone attrezzate a bar (loisir), alberghi, ristoranti etc;
- k. relativamente alla presenza di stabilimenti industriali a Rischio di Incidente Rilevante, che interessano l'area protetta le norme di attuazione del piano d'area dovranno contenere un articolo specifico che faccia salvi i piani di Emergenza Esterni specificatamente approvati ed inseriti nei PRGC interessati. In particolare l'articolo dovrà richiamare i piani di Emergenza esterna per i due stabilimenti attualmente esistenti nel territorio del parco: la Balchem Italia s.r.l. in Comune di Marano Ticino e il Polo chimico petrolifero in Comune di Trecate, valutando eventuali ulteriori prescrizioni ritenute utili o necessarie per minimizzare il rischio ambientale connesso alla presenza degli stabilimenti stessi.

Per quanto riguarda l'aggiornamento e integrazione puntuale di alcuni articoli delle NTA in funzione della normativa attualmente in vigore e di modifiche puntuali derivanti dal riscontro di alcune incongruenze si richiedono le seguenti modifiche:

- I. relativamente all'art. 4, c. 1, lett. d), considerato che la l.r. n. 26/2003 è stata abrogata, è necessario modificare la norma con il riferimento alla l.r. n. 29/2008;
- II. per quanto riguarda l'art. 8, considerato che la Zona Agricola Speciale ha come obiettivo la tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, si ritiene che al Punto 4 del medesimo articolo debba essere aggiunta la frase "...se compatibili con la conservazione della specie;
- III. considerato che gli allevamenti bovini, equini ed avicoli a terra (previsti agli art. 8, 9 e 10 delle NTA) sono consentiti nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della direttiva europea 91/676/CEE ("Direttiva Nitrati"), sembra più opportuno fare riferimento al regolamento regionale di applicazione di tale direttiva (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R), evitando di riferirsi ad un valore numerico (170 kg di azoto al campo/ettaro/anno) che nel tempo potrebbe essere modificato. Si osserva inoltre che tali articoli non fanno alcun riferimento agli allevamenti ovi-caprini, che si ritiene debbano essere espressamente citati e ricompresi insieme agli allevamenti bovini, equini ed avicoli a terra;
- IV. si segnala la necessità di rivedere il comma 5 dell'art. 13 (Zone con attività produttive) riguardo le attività di piscicoltura, alla luce di quanto previsto dall'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "*Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R*";
- V. relativamente a quanto previsto all'art. 14, c. 12 riguardo la fascia di rispetto da mantenere boscata lungo entrambi i lati dei Canali Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco e delle Rogge Molinara di Oleggio e Galliate, la norma dovrà essere modificata in modo che venga garantito l'accesso ai canali al fine di permettere un'agevole attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue;
- VI. riguardo l'art. 16 si richiede la revisione in modo che risulti adeguato ai seguenti aggiornamenti normativi: per quanto riguarda l'attività faunistico-venatoria, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*"; per quanto riguarda l'attività alieutica, la tutela e la gestione della fauna acquatica e dei relativi ambienti, l'attuale normativa di riferimento è rappresentata dalla l.r. n. 37/2006, alla quale si aggiungono i seguenti atti:
  - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "*Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R*" e s.m.i.;
  - deliberazione della Giunta regionale n. 72 – 13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75 – 2074 del 17 maggio 2011, "*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006.*"

Considerato che la l.r. n. 68/1978 citata al comma 11 è stata abrogata e sostituita dalla l.r. n. 32/1982, è necessario modificare la norma in funzione degli aggiornamenti normativi sopraggiunti. Si richiede inoltre che al c. 6 dell'art. 17 (*Tutela e valorizzazione dell'agricoltura*) venga riportato il nuovo riferimento normativo che è rappresentato dall'art. 34 della l.r. n. 19/2009 e che non venga considerata la l.r. n. 12/1990 in quanto abrogata;

- VII. rispetto agli indirizzi contenuti nell'art. 18, comma 13, lett. k) delle NTA per le nuove costruzioni, si sottolinea l'opportunità, ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'immagine consolidata del territorio del Parco, di inserire quale indicazione inderogabile per le nuove costruzioni, qualora ammesse dalle disposizioni di zona, "la localizzazione in aree poste in continuità con insediamenti e nuclei rurali preesistenti";
- VIII. in merito all'art. 21, si richiede quanto segue:
- introdurre un riferimento alla D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183, specificando che il territorio dell'area protetta regionale e del sito di importanza comunitaria SIC-ZPS non è idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;
  - escludere per tutto il territorio, o almeno per le zone naturalistiche o agricole di particolare interesse paesaggistico, l'installazione di pali o tralicci per la posa di ripetitori di telefonia cellulare o similari, così come previsto per le zone di riserva naturale speciale;
  - chiarire che per i percorsi pedonali, ed equestri, la pavimentazione deve essere mantenuta o realizzata con materiali naturali e permeabili, congrui con quelli caratteristici del paesaggio agrario storico del parco.
  - specificare in norma che nelle piste ciclabili *previste nelle aree di maggiore fruizione turistica* sono possibili interventi di stabilizzazione del fondo stradale o l'impiego di materiali a base bituminosa con finitura superficiale a basso impatto ambientale; per le piste ciclabili previste nelle aree interne al parco o in ambiti di maggiore pregio naturalistico, ove possibile, la pavimentazione deve essere mantenuta o realizzata con materiali naturali e permeabili, congrui con quelli caratteristici del paesaggio agrario storico del parco.
- X. considerato che la "*Tabella fruizione-limiti numerici massimi*" (art. 11 delle NTA), riporta dati discrepanti rispetto a quelli presenti nelle tabelle relative alle aree omogenee di cui all'art. 6 bis, in particolare per quanto attiene alle singole voci della sezione "impatti", e contiene discrasie rispetto ai dati analitici contenuti nelle tabelle degli "impatti antropici potenziali" delle 18 aree omogenee di cui al capitolo 6) dell'elaborato "Studio di incidenza", e che lo Studio di Incidenza contiene due serie di tabelle omologhe relative agli "impatti antropici potenziali" delle 18 aree omogenee, una serie al capitolo 6) ed una riepilogativa unica alle pagg. 128-132 - che contiene i valori relativi agli impatti potenziali complessivi "con mitigazioni", si chiede di depurare il testo (eliminare le pagine modificate/sostituite, es. pag. 128) e di chiarire in modo inequivocabile che i valori riportati nella colonna "con mitigazioni" delle succitate tabelle risultino essere quelli riportati nelle tabelle relative alle aree omogenee di cui all'art. 6 bis delle NTA, che di fatto risulteranno essere i valori applicabili previsti dal piano;
- XI. considerato che gli impatti del carico antropico, analizzati al punto 6) dello *Studio di incidenza* ed in particolare le "*tabelle degli impatti antropici potenziali*" non risultano essere stati integralmente riportati nelle omologhe tabelle di cui all'art. 6 bis, c. 3, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi e possibilità di errori nell'applicazione dei parametri dimensionali normativi del piano, si richiede che tali valori siano riportati anche nelle tabelle dell'art. 6 bis;
- XII. si suggerisce di inserire nella *tabella fruizione - limiti numerici massimi* la colonna UT (indicante i *posti loisir e aree attrezzate*), invece presente nelle tabelle delle zone di riferimento presenti all'art. 6 bis delle NTA;
- XIII. occorre inserire nel corpus delle NTA una specifica norma di salvaguardia che faccia salvi gli adeguamenti al PAI già vigenti nei PRGC approvati. A tal fine all'art. 6, c. 1 è necessario inserire dopo le parole "piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)" la seguente integrazione: "*ed ai suoi approfondimenti approvati nei singoli PRGC dei Comuni su cui insiste il territorio del Parco*";
- XIV. la Tavola 9a bis "*Zonizzazione e aree contigue*" in scala 1:25.000 – che risulta essere ricompresa tra gli elaborati di progetto all'art. 3 delle NTA – è da intendersi a

carattere meramente illustrativo in quanto riguarda aree non interne al perimetro del Parco;

XV. considerato che l'art. 6, c. 4, non considera gli aggiornamenti normativi che consentono interventi di rinaturazione o, comunque, in generale, movimentazione e/o asportazione di sedimenti dall'alveo, si richiede di integrare la norma come segue: "*compatibilmente con la normativa vigente in materia di attività estrattive, di rinaturazione o, comunque, in generale, in materia di movimentazione e/o asportazione di sedimenti dall'alveo*".

8. Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza, in generale occorre sostituire i riferimenti alla l.r. 12/1992 ed alla l.r. 36/1992 con i riferimenti alla l.r. 19/2009; inoltre dovranno essere apportate le seguenti correzioni ed aggiornamenti negli elaborati:

#### *Studio di Incidenza*

- Cap. 1.1 – eliminare la parte dove si sostiene che il piano d'area ha valenza di piano Paesistico, inserendo i corretti riferimenti agli artt. 143 e 145 del D.lgs. 42/2004 ed all'art. 18 del PPR.
- Cap. 4.1 – modificare il secondo capoverso: il piano d'area, ai sensi dell'art. 26, comma 9 della l.r. 19/2009, ha efficacia a tempo indeterminato e non ha scadenza decennale.
- Occorre sostituire le parole "Tutti gli interventi...a garantire la tutela ambientale" con le parole "Gli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat, ad eccezione degli interventi necessari per la conservazione del SIC/ZPS, sono sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009".
- E' opportuno eliminare la frase "l'Ente Parco può predisporre regolamenti specifici al fine di definire meglio le norme generali del piano d'area".
- Cap. 5.4.5. – integrare la matrice delle coerenze.
- Cap. 6.2 e 6.3 – le schede relative alle aree di studio e le relative tabelle sono da verificare nella completezza e nella rispondenza dei valori riportati.

#### *Norme di Attuazione del piano*

- Art. 2 - indicare che il parco naturale è individuato anche come ZPS (Zona di protezione speciale), oltre che come SIC; eliminare il comma 4 "Il piano d'area ... e del Paesaggio".
- Art. 4 – aggiornare i riferimenti normativi; al comma 3 eliminare le parole "...e gli interventi che comportano la modifica dello stato dei luoghi"; eliminare il comma 5 "L'Ente Parco...agli articoli successivi".
- Art. 5 – al comma 4 eliminare le parole "...della pianificazione attuativa..."; sostituire inoltre la parola "contigua" con la parola "limitrofa"; in coda al comma aggiungere le parole "...e nella Zona di protezione Speciale".
- Art. 6 – sostituire i riferimenti alla l.r. 53/78 (abrogata) con quelli alla l.r. 19/2009 e relativi divieti; verificare la legittimità di quanto disposto al comma 4 rispetto alla normativa sulle attività estrattive.
- Art. 6 bis – verificare le schede relative alle aree di studio e le relative tabelle, confrontando i dati con quelli riportati nello Studio d'Incidenza.
- Art. 11 – al comma 1 sostituire "49 zone" con "48 zone"; nella documentazione cartacea al comma 8 mancano le tabelle relative alle zone di fruizione – è comunque da verificare la coerenza dei dati riportati su tali tabelle con quelli riportati all'art. 6 bis delle NTA e nello Studio d'Incidenza – chiarire cosa si intende per alternative di utilizzo.
- Art. 13 – nella documentazione cartacea al comma 6 manca la tabella relativa alle zone con attività produttive - è comunque da verificare la coerenza dei dati riportati su tale tabella con quelli riportati all'art. 6 bis delle NTA e nello Studio d'Incidenza – chiarire cosa si intende per alternative di utilizzo.
- Art. 14 – è opportuno prevedere una norma che limiti/vieti l'impermeabilizzazione dei fossi e dei canali.
- Art. 15 – verificare l'opportunità di eliminare l'articolo "Tutela dei boschi e della vegetazione naturale"; la materia è già disciplinata da altri strumenti di pianificazione.

- Art. 29 – al comma 1 occorre eliminare il riferimento al Comitato Tecnico Scientifico, non più previsto dalla l.r. 19/2009.

*Relazione di compatibilità ambientale*

- Cap. 2.3 – correggere i riferimenti agli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali; il piano di Assestamento forestale non è più previsto dalla l.r. 19/2009.
- Cap. 2.4 – correggere i dati sul numero e sulla superficie delle aree protette, sugli enti di gestione.
- Cap. 2.7 – aggiornare i riferimenti alla linea ad Alta Velocità, al progetto della via navigabile sul Ticino, al progetto di nuovo ponte ad Oleggio.
- Cap. 4 – aggiornare a pag. 93 il riferimento alla Direttiva Uccelli (n. 2009/147/CE anziché n. 79/409/CEE); correggere a pag. 93: il Parco del Ticino non è ancora riconosciuto come ZSC (Zona Speciale di Conservazione), ma solo come SIC/ZPS; modificare alle pag. 98-101 i riferimenti agli articoli delle NTA, sulla base delle modifiche introdotte in fase di elaborazione definitiva del piano.
- Cap. 5.2.2 – è opportuno sostituire le parole “aree contigue” con le parole “aree limitrofe”, onde evitare dubbi interpretativi con la nuova categoria introdotta con la l.r. 19/2009. Alle pag. 128 e 129 è descritta l’articolazione delle NTA in “prescrizioni”, “direttive” ed “indirizzi”, articolazione che non trova esplicito riscontro nelle norme stesse.

9. Relativamente al piano di monitoraggio ambientale si forniscono specifiche indicazioni:

- il piano di monitoraggio deve costituire un allegato dei documenti di piano, nel quale gli indicatori sono direttamente correlati alle azioni ed agli obiettivi del piano in modo da consentire di tenere sotto controllo gli effetti ambientali previsti e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- per quanto riguarda l’indicatore n. 6 relativo al rumore, si ritiene che, qualora si volesse registrare la specifica criticità connessa al traffico indotto da una nuova attività ricettiva, si consiglia di verificare mediante opportuni modelli di calcolo che i previsti nuovi flussi veicolari siano compatibili con i vigenti limiti legislativi (D.P.R. n. 142 del 30/03/2004);
- considerato che alcuni indicatori relativi al “Consumo di suolo” possono configurarsi anche come indicatori di paesaggio mentre altri relativi al “Paesaggio” non consentono di leggere appieno lo stato di fatto delle diverse componenti del paesaggio del Parco e di conseguenza di evidenziare le criticità determinate dall’attuazione del piano rispetto al contesto fluviale e paesaggistico nel suo insieme, è necessario individuare indicatori specifici facendo riferimento al piano territoriale regionale e al piano Paesaggistico regionale. Inoltre per quanto riguarda il monitoraggio del consumo di suolo, al fine di poterlo monitorare in maniera univoca, si richiede di utilizzare gli indici sul consumo di suolo individuati nella pubblicazione “monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” (Regione Piemonte, 2012), scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>, prevedendo anche l’utilizzo dell’indicatore specifico volto a quantificare il consumo di suolo in relazione alla classe di capacità d’uso dei suoli.

Si evidenzia che in sede di predisposizione della versione definitiva del piano deve essere dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nella presente relazione.

Hanno contribuito all’elaborazione del documento le Direzioni:

Ambiente, Agricoltura, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste.

## **ALLEGATO B - SCHEDA TECNICA RELATIVA AGLI ASPETTI TERRITORIALI, PAESAGGISTICI e IDROGEOLOGICI**

La presente Scheda Tecnica fornisce l'inquadramento dell'area del Parco naturale della Valle del Ticino rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati (PTR e PPR) e l'elenco dei comuni del Parco che hanno completato le procedure di verifica del quadro dei dissesti ed hanno quasi tutti provveduto ad inserire nei propri piani regolatori comunali la classificazione di pericolosità geologica ed a definire le norme geologiche applicabili sugli stessi territori

### **Piano territoriale regionale**

Per quanto riguarda il Piano territoriale regionale (PTR), si segnala che il Parco del Ticino è ricompreso nell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n. 4 (NOVARA). All'interno della scheda del singolo ambito, nella sezione "valorizzazione del territorio", si ritrova un rimando specifico al Parco del Ticino, rispetto al quale è indicato un controllo della qualità ambientale delle acque, con specifico riferimento alle risaie, valutando con attenzione il loro corretto inserimento paesaggistico ed idrogeologico e la conservazione del patrimonio naturale.

### **Piano paesaggistico regionale**

Relativamente al Piano paesaggistico regionale (PPR), il Parco del Ticino ricade all'interno di tre differenti Ambiti di Paesaggio:

- 15 - Fascia Costiera Sud del Lago Maggiore
- 17 - Alta Valle del Ticino
- 18 - Pianura Novarese.

All'interno dei tre Ambiti sono ricomprese 7 Unità di Paesaggio (1504, 1701, 1702, 1703, 1801, 1802, 1803) di tipologia normativa IV - naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, VII - naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità e IX - rurale/insediato non rilevante alterato.

Tra le dinamiche in atto illustrate nelle schede d'ambito del PPR si evidenziano: il crescente impatto introdotto dalle nuove cave e dal mancato ripristino di quelle sfruttate; l'abbandono della gestione del bosco nelle aree di scarpata; la riduzione degli aspetti qualitativi degli elementi dell'agro-ecosistema e dei paesaggi fluviali; l'accorpamento e il livellamento dei campi coltivati con stravolgimento della rete minore di irrigazione e modificazione dei caratteri percettivi e costitutivi dei paesaggi; interventi di contenimento dei corsi d'acqua con soluzioni invasive o estranee alle modalità costruttive locali.

Tra gli orientamenti strategici indicati nelle schede d'ambito del PPR si evidenziano: il recupero degli edifici di interesse documentale (cascine e mulini) e delle attrezzature di servizio al sistema fluviale; il contenimento degli insediamenti commerciali e produttivi, allo scopo di salvaguardare i versanti collinari e le aree boscate a ridosso delle principali direttrici viarie; la riduzione dell'impatto delle opere infrastrutturali (svincoli, rotatorie e nuovi innesti); la conservazione e il ripristino delle alberate campestri, formate da singole piante o da formazioni lineari, situate in prossimità dei fossi e di altri corsi d'acqua, della viabilità e dei confini degli appezzamenti coltivati.

Il PPR individua per tali ambiti i seguenti Obiettivi di qualità paesaggistica:

- conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado;
- integrazione a livello del bacino padano delle strategie culturali e interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche, ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.

La Tavola P2 "Beni paesaggistici 1:250.000" del PPR individua, su una porzione di territorio del Parco, con riferimento all'articolo 136 del D.lgs. n. 42 del 2004, il D.M. 1 agosto 1985

*“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Pombia e Varallo Pombia” (B059).*

*Con riferimento alle Aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs. n. 42 del 2004), il territorio del Parco è interessato dalla presenza di territori contermini ai laghi (art. 15); fiumi, torrenti, corsi d’acqua (art. 14); parchi e riserve nazionali e regionali (art. 18); territori coperti da foreste e boschi (art. 16); zone gravate da usi civici (art. 33).*

*Sull’intero territorio del Parco insistono, inoltre, la presenza del SIC e della ZPS Valle del Ticino (IT150001).*

La Tavola P4 “Componenti paesaggistiche. Quadro di unione 1:250.000” del PPR individua le componenti e i sistemi naturalistici di cui fanno parte le Fasce fluviali interne ed allargate del Fiume Ticino e i Territori coperti da boschi, lungo la maggior parte dell’area del Parco.

In merito alle fasce fluviali del Ticino, l’articolo 14 delle NdA del PPR prevede una serie di indirizzi, direttive e prescrizioni, finalizzate a garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche. Nella fattispecie, il Piano prescrive che *“All’interno delle fasce fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a) deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale; b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti del corso d’acqua quali cascate e salti di valore scenico”*.

Per quanto concerne i Territori coperti da boschi, l’articolo 16 delle NdA del Ppr prevede la seguente prescrizione: *“I boschi costituenti habitat d’interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile”*.

La Tavola P4 del PPR individua anche le componenti e i sistemi storico-territoriali. I Sistemi storici lineari, normati dall’articolo 22 delle NdA, evidenziano:

- il tratto della rete viaria di età romana e medievale (strada Galliate-Ticino, strada postale Novara-Ticino, strada Moneta tra Romentino e Trecate),
- la rete viaria ed infrastrutture connesse di età moderna e contemporanea (strada reale Torino-Novara, strada Trecate-Cerano-Milano, strada provinciale Novara Castano Primo), il tratto della rete ferroviaria storica (Novara-Arona, Arona-Stresa, Novara-Luino, Novara-Seregno, Torino-Milano),
- le aree caratterizzate dalla presenza stratificata di sistemi irrigui (Canale Cavour, Naviglio Langosco, Roggia Mora di Trecate, Canale Quintino Sella, Canale Regina Elena, Dirmatore Alto Novarese, Naviglio Langosco).

Inoltre, si rileva la presenza di:

- a) Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24) - insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti (Castelletto sopra Ticino);
- b) Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25) - permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana, aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna, aree caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (Oleggio, Cameri, Romentino);
- c) Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27) - poli e sistemi della paleoindustria, aree estrattive di età antica o medievale, aree estrattive di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica (Pombia, Oleggio, Cameri, Romentino, Galliate, Cerano, Trecate, Varallo Pombia);
- d) Sistema di ville-vigne-giardini (art. 26 con prescrizione) a Cameri, Galliate, Romentino, Cerano, Trecate;

- e) Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24) - insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti (Castelletto sopra Ticino);
- f) Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25): permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana, aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna, aree caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (Oleggio, Cameri, Romentino);
- g) Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27): poli e sistemi della paleoindustria, aree estrattive di età antica o medievale, aree estrattive di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica (Pombia, Oleggio, Cameri, Romentino, Galliate, Cerano, Trecate, Varallo Pombia);
- h) Sistema di ville-vigne-giardini (art. 26 con prescrizione) a Cameri, Galliate, Romentino, Cerano, Trecate.

Relativamente alle Componenti e caratteri percettivi, il PPR evidenzia la presenza di due “porte urbane” critiche a Castelletto sopra Ticino e Trecate, rispetto alle quali l'articolo 10 delle NdA fornisce la seguente direttiva: *“le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esterni o formati nuovi spazio di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze”*.

Inoltre, rispetto alle componenti e caratteri percettivi, il PPR evidenzia tra i “profili paesaggistici, relativamente alla “presenza di elementi di rilevanza paesaggistica”, il Castello a Castelletto sopra Ticino, il Castello borromeo, Ninfeo, C.na Casone, Mulino dell'Addolorata e C.na Montelame a Pombia e, infine, il Ponte in pietra e la Dogana a Trecate.

Relativamente alle “relazioni visive tra insediamento e contesto” si evidenziano:

- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi (Galliate, Romentino),
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (Pombia, Galliate, Romentino, Trecate),
- bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane,
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali) (lungo tutto il confine occidentale del Parco).

Le “aree rurali di specifico interesse paesaggistico” di cui all'art. 32 delle NTA fanno riferimento a:

- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie (Trecate, Cerano),
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali (lungo tutto il territorio del Parco),
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati,
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche.

Infine si segnala la presenza di “luoghi ed elementi identitari”(articolo 33).

Il PPR disciplina anche le Componenti morfologico-insediative. Si evidenziano nell'area del Ticino le seguenti componenti, normate dagli articoli 35-36-37-38-39-40 delle NdA:

- urbane consolidate dei centri minori,
- tessuti urbani esterni ai centri,
- tessuti discontinui suburbani,
- insediamenti specialistici organizzati,
- aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale,



- aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica,
- insule "specializzate",
- aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso,
- sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna,
- aree rurali di pianura con edificato rado.

Infine, relativamente alle "aree degradate, critiche e con detrazioni visive", normate dall'articolo 41 delle NdA, la Tavola P4 evidenzia la presenza di segni di attività impattanti, aggressive o dismesse (Varallo Pombia – industria chimica, Marano Ticino – Akzo Chimica e allevamento ittico, Oleggio - area cava Parco del Ticino, area Caserma Babini); perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa (Trecate, Sozzago, Cerano); impattanti barriere lineari date da infrastrutture a terra (Romentino, Castelletto sopra Ticino).

Si ricorda che a partire dalla data di adozione del PPR non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 delle norme di attuazione che sono sottoposte alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 143 del Codice.

Si segnala altresì che con D.G.R. n. 6-5430 del 26.2.2013 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle controdeduzioni formulate alle osservazioni e riformulazione e all'adozione delle prescrizioni contenute ai commi 8 e 9 dell'art. 13 delle NdA.

A riguardo si segnala come le sopra citate situazioni possono incidere anche sulla valenza delle previsioni introdotte nel Piano d'Area relativamente alle viabilità di accesso e di sosta dei veicoli, rispetto alle quali si ritiene necessario procedere ad una valutazione dei volumi di traffico derivanti oltre che dall'accesso ai punti di fruizione articolata e puntuale del Parco, anche agli insediamenti ed alle situazioni esistenti all'esterno del perimetro, ma contigue allo stesso.

### **Piano di Assetto Idrogeologico**

Con riferimento alla pianificazione di bacino si evidenzia che le attività consentite nelle fasce fluviali A, B e C sono quelle contenute negli specifici articoli delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Il PAI persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena nelle fasce fluviali A e B, favorendo ovunque possibile l'evoluzione naturale del corso d'acqua. In tal senso il PAI è orientato a favorire la delocalizzazione degli edifici al di fuori delle fasce fluviali e di limitare il più possibile l'ampliamento degli edifici preesistenti. Tuttavia il Piano persegue anche obiettivi di sicurezza tramite la tutela e il recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate; vi sono ipotesi in cui per il conseguimento delle finalità del piano non è neppure opportuno utilizzare lo strumento della delocalizzazione, soprattutto nei casi in cui vi siano immobili che possano essere recuperati dal punto di vista turistico-ricreativo grazie anche alla vicinanza col corso d'acqua. In tal senso tale finalità è perseguibile con l'applicazione dell'art. 38 delle norme del PAI, che consente, nelle fasce fluviali A e B, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico riferite però a servizi essenziali non altrimenti localizzabili a condizione che sia dimostrata, mediante un apposito studio idraulico di compatibilità, che gli interventi previsti non costituiscano significativo ostacolo al deflusso, non limitino in modo significativo la capacità di invaso e non concorrano ad incrementare il carico insediativo/antropico.

Per quanto riguarda la classificazione del territorio ai sensi della Circolare P.G.R.n.7/LAP/96, che definisce le classi di pericolosità geologica rispetto al territorio ricompreso nel perimetro del Parco, si evidenzia che i comuni i cui territori risultano parzialmente ricompresi nel perimetro del Parco e quindi interessati dal Piano d'area, hanno completato le procedure di verifica del quadro dei dissesti, così come previsto dalle Delibere di Giunta regionale (D.G.R.n.31-3749 del 06.08.2001 (Punto 2); D.G.R.n.45-6656 del 15.07.2002; D.G.R.n.2-11830 del 28/07/2009 e D.G.R.n.31-1844 del 07/04/2011) ed hanno quasi tutti provveduto ad inserire nei propri piani regolatori comunali la classificazione di pericolosità geologica ed a definire le norme geologiche applicabili sugli stessi territori. In dettaglio, si riporta lo stato di attuazione degli aggiornamenti di detti comuni:

<b>COMUNE</b>	<b>Parere Gruppo Interdisciplinare</b>	<b>ADEGUAMENTO P.A.I. con L.R. n. 56/77</b>	<b>ADEGUAMENTO P.A.I. con L.R. 01/07</b>
BELLINZAGO NOVARESE	18/06/2012	In adozione Progetto Preliminare	
CASTELETTO SOPRA TICINO	22/02/2005	D.G.R. n.60-6688 del 3.8.2007	
CERANO	17/03/2005	D.G.R.n.30-1042 del 10.10.2005	
CAMERI	30/01/2003	D.G.R.n.23-14179 del 29.11.2004	
GALLIATE	05/04/2004	D.G.R.n.12-6361 del 9.7.2007	
MARANO TICINO	-----	D.G.R. n.13-14561 del 17.1.2005	
OLEGGIO	19/12/2005	D.G.R.n.21-12166 del 21.9.2009	
POMBIA	11/09/2003	D.G.R.n.23-5861 del 14.05.2007	
ROMENTINO	--	D.G.R.n.7-24084 del 16.03.1998	
TRECCATE	---	D.G.R.n.12-12116 del 14.09.2009	
VARALLO POMBIA	30/01/2008		D.C.C. n. 21 del 29.03.2011